

LXVI. SEDUTA

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1948

Presidenza del Vice Presidente ALDISIO

INDI

del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi	Pag.	2005
Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti		2006
Disegni di legge (Presentazione)		2006
Disegni di legge:		
« Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani ». (90) (Discussione ed approvazione):		
PANETTI		2007
LUCIFERO		2007
GASPAROTTO		2008
TOSELLI		2008
DE GASPERI		2009
GRISOLIA		2010
BUBBIO		2010
ZELIOLI, <i>relatore</i>		2010
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>		2011
BIBOLOTTI		2013
« Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. » (21-Urgenza) (Seguito della discussione):		
PEZZINI, <i>relatore di maggioranza</i>		2015, 2018 2020, 2021
DE BOSIO		2015, 2017, 2021
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>		2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2031, 2033 2035, 2036
MACRELLI		2016, 2017, 2019, 2021, 2022 2025, 2026, 2027, 2034
MASTINO		2017, 2021, 2025, 2026, 2031
SACCO		2018, 2029, 2031, 2032, 2033, 2035
OGGIANO		2018, 2019, 2026, 2027, 2028
BOSCO GIACINTO		2018, 2019, 2026
SINFORIANI		2019
FRANZA		2019

D'ARAGONA	Pag.	2020
FORTUNATI		2020, 2021, 2023, 2025, 2029 2030, 2032, 2035, 2036
BERTONE		2021
CARMAGNOLA		2021, 2027
RUBINACCI		2023, 2024, 2025, 2030, 2033, 2034
BITOSSI, <i>relatore di minoranza</i>		2024, 2025
CARRARA		2027
BISORI		2033, 2034, 2036
JANNUZZI		2034
BIBOLOTTI		2036
Interrogazioni (Annunzio)		2037
Relazioni (Presentazione)		2006
Sull'ordine dei lavori:		
PRESIDENTE		2014

La seduta è aperta alle ore 16,20.

LEPORE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bertini per giorni 5, Locatelli per giorni 5, Lussu per giorni 5, Mentasti per giorni 2, Milillo per giorni 12, Spallino per giorni 12, Tessitori per giorni 5, Zoli per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 » (91), approvato nella seduta del 24 settembre 1948.

Il disegno di legge è stato trasmesso alla Commissione competente.

Comunico altresì al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i disegni di legge:

« Concessione all'Istituto Centrale di Statistica di una assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48 » (10 B), già approvato dalla Commissione degli affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno del Senato in sede deliberante e modificato dalla 1° Commissione permanente della Camera dei deputati in sede legislativa nella seduta del 24 settembre 1948;

« Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia » (14 B), già approvato dalla Commissione di difesa del Senato in sede deliberante e modificato dalla 5ª Commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa, nella seduta del 24 settembre 1948.

I due disegni di legge saranno nuovamente trasmessi alle stesse Commissioni in sede deliberante.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito allo esame ed all'approvazione:

— della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il disegno di legge: « Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari ». (n. 83);

— della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e Marina mercantile), il disegno di legge: « Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione in taluni ruoli del Corpo del genio civile ». (n. 87);

— della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), i disegni di legge: « Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private » e « Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Carrara ha presentato, a nome della 3ª Commissione permanente (esteri e colonie), la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 (77-A) e il senatore Borromeo ha presentato, a nome della 7ª Commissione permanente (lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), la relazione sul disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 » (78-A).

Le relazioni saranno stampate e distribuite ed i disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani ». (90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani ».

Prego il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

LEPORE, *segretario*, legge lo stampato n. 90.

PRÉSIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. È iscritto a parlare il senatore Panetti.

Ne ha facoltà.

PANETTI. Mi permetto di esprimere alcune considerazioni sopra il disegno di legge in discussione, che il Parlamento ha già approvato. Esso consiste sulla proroga pura e semplice del decreto che prevedeva la scadenza del blocco dei fitti alla data del 30 settembre, che ora viene spostata al 31 dicembre senza alcuna disposizione preliminare al nuovo ordinamento già annunciato dal Governo.

Le mie osservazioni saranno esclusivamente tecniche. Anzitutto desidero sottolineare le dolorosissime conseguenze di questi provvedimenti per la manutenzione degli edifici, resa ormai impossibile per la mancanza di disponibilità sul reddito della casa, praticamente annullato dal regime vincolistico dei fitti.

Ora a questa disponibilità bisogna assolutamente arrivare anche prima di giungere a qualsiasi provvedimento di blocco.

A parte le ragioni morali circa la sperequazione fra cittadini che fruiscono di alloggi di antica data di affitto e quelli che sono costretti a subire gli enormi affitti delle case di nuova costruzione, la impossibilità di provvedere alla manutenzione degli immobili prepara il decadimento progressivo della proprietà edilizia, segnatamente per i ritardi ormai gravissimi della manutenzione dei tetti e dei canali di scarico delle acque piovane, degli scarichi dei servizi igienici, e della verniciatura delle imposte, ritardi che imporranno la ricostruzione o la costituzione degli elementi costruttivi enumerati e, quel che è peggio, della stessa muratura, deteriorati dal cattivo funzionamento delle parti non riparate.

Non credo sia necessario tediare oltre i Senato: tutti sanno in quale condizione si trova la proprietà edilizia per effetto della mancanza di manutenzione.

Vorrei ora illustrare un altro punto di vista con considerazioni fondate su elementi tecnici a me familiari. Siamo tutti convinti che uno sblocco di carattere generale ed uniforme, senza distinzione delle condizioni finanziarie dell'affittuario, costituirebbe un'altra sperequazione moralmente deplorabile.

Fra i criteri di differenziazione deve essere a mio avviso particolarmente considerato il rapporto fra il numero degli ambienti occupati ed il numero delle persone che costituiscono il nucleo familiare in possesso dell'alloggio. Tale rapporto non dovrebbe eccedere un valore prestabilito. Alle eccedenze si dovrebbe immediatamente applicare lo sblocco. Si verrebbe così ad incoraggiare la suddivisione dei grandi alloggi in più parti.

Ciò costituirebbe un notevole apporto alla richiesta sempre più insistente di locali di affitto. Contemporaneamente si darebbe un contributo non disprezzabile alla ripresa della attività edilizia, in quanto per effettuare tale suddivisione, si dovrebbe provvedere a nuovi accessi ed a nuovi servizi igienici. Pertanto, sempre in rapporto a punti di vista tecnici, la legge che siamo chiamati a votare merita una discussione se non per modificare ciò che ormai si deve considerare inevitabile dopo il voto del Parlamento, per preparare i provvedimenti assolutamente improrogabili, che dovranno disporre aumenti progressivi dei fitti e blocco di essi nei casi possibili.

Tali provvedimenti debbono tenere conto delle esigenze e dei suggerimenti che la tecnica ci fornisce, ed io esprimo il voto che nel più breve termine, ci verranno proposti con un complesso di disposizioni che rispondano alle esigenze di questo gravissimo quesito di interesse nazionale.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io non voglio affatto anticipare in questa sede quella che potrà essere la discussione che dovremo affrontare quando dovremo esaminare il problema in tutta la sua complessità. Voglio solo fare alcune osservazioni, direi di accompagnamento a questa che non possiamo chiamare nemmeno legge ma a questa disposizione, che oggi noi emettiamo, cioè a questa proroga alla proroga per dar tempo a che la materia possa essere definitivamente regolata. In questa occasione, come in tante altre, noi ci troviamo a discutere e ad affrontare i problemi alla vigilia di una scadenza. Se oggi noi volessimo anche respingere, come sarebbe nel mio animo, ove fosse possibile, questa proroga, non lo potremmo fare per una impossibilità

tecnica; perchè respingere questa proposta oggi significherebbe scatenare un caos tra tre giorni. Credo di interpretare non solo il mio pensiero, ma il pensiero forse di tutta l'Assemblea, nel raccomandare ancora una volta al Governo (non è la prima volta che lo faccio) di non presentarci dei provvedimenti quando per le circostanze noi ci troviamo con l'acqua alla gola e dobbiamo o approvare o scatenare una situazione di generale disagio.

Detto questo, devo esprimere una preoccupazione, che si riferisce a questo continuo rimandare la soluzione dei problemi di proroga in proroga, di provvedimento in provvedimento.

E non si tratta solo di questa questione: Ci sono dei problemi che diventano tanto più ardui per quanto più tempo si fa passare per affrontare la loro soluzione; noi desideriamo che il Governo faccia una dichiarazione molto chiara, e l'amico onorevole Grassi certamente la farà quando risponderà a queste mie osservazioni. Dica cioè che effettivamente questa proroga è l'ultima, che non rappresenta altro che il termine che noi ci diamo per poter risolvere definitivamente, con una organica soluzione, questo problema. Perchè? Perchè i riflessi sono gravi. Quando infatti, e per iniziativa parlamentare, di persone o di organismi, e dopo, per iniziativa del Governo con le discussioni in Consiglio dei Ministri, si è diffusa la voce che finalmente si affrontava questo problema per dargli una organica soluzione, si è cominciato a discutere se la soluzione era buona o cattiva, quale potesse essere la migliore; ma un senso di distensione in tutto quel complesso di ambienti, ingrati direi, e che si devono rimettere in movimento, c'era stato. È bastata questa leggina per rimettere lo stato di allarme. Si dice: « mentre si discute di risolvere le questioni, ricominciamo, con le proroghe ». È bene quindi che anche in questo il Governo dica una parola che dia un senso di sicurezza, perchè si rimetta in moto questa macchina dell'edilizia che dà lavoro a tutte le categorie, perchè quando lavora il muratore lavorano tutti. Questa era la raccomandazione che io volevo fare al Governo; noi desideriamo che il Governo dia al Paese la sensazione precisa che ormai si è decisi a risolvere il problema

entro il termine stabilito dall'attuale provvedimento; ciò per poter finalmente avviarsi ad una effettiva ricostruzione. (*Approvazioni*).

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

GASPAROTTO. Mentre mi accingo a dare il mio voto a questo disegno di legge, devo avanzare qualche riserva, perchè è umiliante per il Governo e per il Parlamento, che non si abbia il coraggio, come mi scrive un'autorevolissima persona, « di affrontare virilmente il problema dal quale dipende la ricostruzione di tanta parte del Paese ». Io ho un profondo senso di comprensione per le classi disagiate; comprendo che si blocchino i locali e i canoni di affitto per la povera gente, ma non per la gente ricca e soprattutto per quella arricchita di recente per la quale non sento alcuna pietà. Bisogna avere il coraggio di dirlo; non si vuol ledere il proletariato, ma si vuole che non siano concessi esagerati favori alle classi già economicamente privilegiate.

Devo poi fare un'osservazione al Ministro Grassi, perchè ne ho avuto il mandato dalla Confederazione delle Associazioni dei danneggiati di guerra. Non è giusto che uno stabile sinistrato, ad esempio per il 70 %, non possa essere ricostruito perchè ancora vi abitano due o tre inquilini. Se per ricostruire un fabbricato in gran parte distrutto, si deve far luogo allo slogging di pochi inquilini - obbligando però, con le dovute garanzie, il proprietario entro un termine breve, per esempio, entro un anno, a ricostruire l'intero fabbricato, - è necessario autorizzare lo sfratto, perchè si farà opera utile anzi necessaria per la ricostruzione del Paese. Scontenteremo qualcuno, ma avvieremo il problema alla risoluzione. Altrimenti avverrà che, come dice la persona che mi scrive, ed è forse il maggior costruttore italiano, che l'Italia tra sette anni si troverà in una situazione ancora peggiore di quella attuale.

TOSELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSELLI. Ho preso la parola per richiamare l'attenzione del Senato sulla necessità di arrivare a dei provvedimenti veramente ricostruttivi, nel campo dell'edilizia. Gli oratori che mi hanno preceduto hanno già rilevato alcune ingiustizie nell'applicazione dei

provvedimenti attualmente esistenti per il blocco degli affitti. Io mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato su questo fatto: ci si è detto che il blocco degli affitti è necessario, ma contingente per venire incontro alle esigenze delle classi meno abbienti. Orbene noi assistiamo oggi a questo fenomeno strano che proprio a godere di queste facilitazioni e di questa proroga del blocco, sta fra gli altri anche lo Stato. Un'infinità di locali di proprietà privata, sono locati allo Stato per alloggiarvi uffici statali. Lo Stato viene a fruire di questa disposizione legislativa che noi riconosciamo assolutamente ingiusta specialmente in questo caso, poichè se lo Stato dovesse far gravare in certi casi la mano sopra i contribuenti, il provvedimento non dovrebbe mai colpire individui isolati ma tutti i contribuenti in misura adeguata alle loro possibilità. Oggi assistiamo al fatto che questi proprietari che hanno i loro stabili locati per uso di uffici statali debbono subire anche loro le conseguenze di un blocco degli affitti che assolutamente è incomprensibile in queste circostanze. Quindi vorrei che sotto questo punto di vista, il Governo tenesse conto della necessità, in base anche ad un concetto di giustizia ormai maturato nella coscienza della popolazione, di addivenire finalmente a quello che è un dovere dello Stato, cioè di provvedere alla sede dei propri uffici con costruzioni edilizie statali, che servirebbero a restituire per uso di abitazioni civili tutta quella infinità di locali che io ho citato, che assomma a non meno di 30.000 locali in tutta Italia. Quando pensate che nella sola città di Cuneo, un capoluogo che conta appena 30-40 mila abitanti, ci sono più di trecento ambienti privati o di proprietà del Comune che sono occupati dagli uffici statali, il Senato si renderà conto come questo problema della ripresa intensa ed efficace delle costruzioni statali si renda oggi più che necessaria ed urgente, sia per provvedere immediatamente a lenire la disoccupazione, sia per risolvere, almeno in parte, il problema della crisi delle abitazioni civili, sia per realizzare tutti i vantaggi al miglior rendimento dei servizi statali e assicurare, mediante questo impiego di capitali, l'integrale conservazione a favore dello Stato di tutta la consistenza del patrimonio

che viene speso in questi lavori di edilizia statale.

Vorrei ancora richiamare l'attenzione del Governo su un'altra incongruenza che è contraria al criterio e alla necessità di realizzare la ricostruzione edilizia. Voglio accennare alla speciale situazione di numerose proprietà demaniali che meriterebbe tutta la nostra attenzione. C'è tutta una infinità di edifici di proprietà dello Stato, che potrebbero essere convenientemente utilizzati per usi civili, e che viceversa sono in disuso, abbandonati a se stessi e condannati ad un deperimento progressivo che minaccia di mandare in rovina un immenso patrimonio statale che noi tutti ci dobbiamo preoccupare di conservare. Potrei fare una infinità di esempi su questo argomento, ma se ce ne sarà data l'occasione, vi torneremo sopra in altro momento. Ad ogni modo mi riprometto di ritornarvi in sede di discussione del bilancio. Poichè oggi si parla del provvedimento della proroga del blocco dei fitti, provvedimento al quale dovrò aderire per forza come vi ha aderito il senatore Lucifero, formulo tuttavia con lui il voto che il Governo voglia effettivamente in questo breve periodo di tre mesi portare alla discussione i provvedimenti necessari a risolvere integralmente e definitivamente il problema.

DE GASPERIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Onorevoli colleghi, mi riservo di svolgere ampiamente questo argomento quando discuteremo il disegno di legge che regolerà in maniera definitiva la materia. In quella sede potrò portare gli elementi che sto raccogliendo presso il Ministero delle finanze allo scopo di mostrare quanti miliardi abbiano perduto con il blocco dei fitti delle abitazioni, dei negozi e specialmente degli alberghi e delle pensioni, non per quanto riguarda le case degli impiegati, operai e coloro che vivono a reddito fisso. Sono stati regalati miliardi agli abbienti che avrebbero dovuto pagare in rapporto al valore attuale della moneta, miliardi non affluiti nelle casse dello Stato, ma spesi, per scopi voluttuari, in danno della proprietà edilizia.

Oggi vi dirò semplicemente che in quattro o cinque anni noi possiamo calcolare questa

perdita in circa 1000 miliardi: per l'imposta sui fabbricati non riscossa, imposta sull'entrata e ritenute, tasse di registro sui fitti e tutte le altre tasse come la complementare ecc., senza calcolare il danno prodotto alle finanze dei comuni e delle provincie.

Leggevo giorni fa sui giornali che in un comizio a Piazza Venezia venivano agitati vari cartelli con la scritta: « vogliamo gli aumenti. I denari, trovateli! ». Io mi rivolgo a tutti i colleghi per dire loro: i denari vi sono, si possono trovare, ma noi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza del compito che i nostri elettori ci hanno affidato.

È fuori dubbio che la questione dei fitti risente di un errore d'impostazione; si dovrebbe tenere presente esclusivamente l'interesse della Nazione mentre è divenuta una questione di interesse di categorie.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole collega a volersi attenere all'argomento della discussione. Ella potrà esprimere il suo pensiero in sede opportuna, che non è questa.

DE GASPERIS. Mi limito a fare una raccomandazione al Governo perchè voglia effettuare un conteggio per accertare i miliardi che sono andati perduti con il sistema attualmente in vigore, allo scopo di tenere presente l'enorme danno derivante all'Erario se il blocco dovesse persistere con le disposizioni sin qui applicate.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Desidero rivolgere una preghiera ai colleghi allo scopo di evitare discussioni *de iure condendo*. Se noi entriamo nel merito della complessa materia delle locazioni di immobili urbani, non arriveremo più a riprendere nella seduta odierna la discussione sul progetto Fanfani. Il collega Lucifero ha già fatto le sue osservazioni sui gravi inconvenienti derivanti dall'abitudine del Governo di presentare tardivamente all'esame del Senato alcuni provvedimenti legislativi. Sono d'accordo col senatore Lucifero, ma non ritengo opportuno che si continui in una discussione che è fuori di luogo, mentre vi è urgenza di passare all'approvazione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla proroga al 31 dicembre 1948 del blocco dei fitti. Su tale approvazione

dovremmo essere tutti d'accordo, altrimenti si creerebbe uno stato di generale disagio, dato che fra tre giorni le disposizioni precedenti non avrebbero più vigore e quindi gli inconvenienti che ne deriverebbero sarebbero molto gravi. Propongo pertanto che si proceda alla votazione sul progetto di legge in parola, per poi passare all'ulteriore discussione sul progetto Fanfani.

BUBBIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Desidererei avere un chiarimento, tanto per restare in argomento. Quando si dice che alla data del 30 settembre 1948 si sostituisce la data del 31 dicembre dello stesso anno, si intende che rimane fissa anche la seconda parte di quell'articolo, la quale dispone che la proroga vada prolungata fino al termine consuetudinario più vicino, posteriore al 31 dicembre 1948? Già prevedo la risposta che il Ministro darà alla mia domanda, ma mi sono tuttavia permesso di richiedere il chiarimento, tenuto anche presente che per molte regioni il termine consuetudinario di cui si è detto andrebbe fino all'aprile 1949 ed anche oltre; il che deve ad ogni modo essere anche un ulteriore elemento a dimostrazione della impellente inderogabile necessità di non frapporre indugio a risolvere infine il tormentoso problema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e al ministro.

ZELIOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nonostante che il disegno di legge sia stato definito « meschino » dal collega onorevole Gasparotto...

GASPAROTTO. Non è mica un monumento!

ZELIOLI, *relatore*. Non è un monumento, comunque il disegno di legge ha richiamato l'attenzione del Senato su di un argomento di scottante attualità e gli onorevoli preopinanti, hanno fatto un torto alla Commissione, nel ritenere che la Commissione stessa non si fosse preoccupata di quei precisi problemi che essi hanno posto proprio in questa sede di discussione.

LUCIFERO. Nessuno l'ha detto.

ZELIOLI, *relatore*. Tutti i problemi inerenti a questo argomento li abbiamo discussi in sede di Commissione, e ci siamo preoccupati anche delle sollecitazioni e delle istanze che ci sono pervenute, perchè il problema dei fitti oggi, sembra un problema più importante del Piano Fanfani e dei bilanci che si discutono alle due Camere. Ed è per questo che ci siamo anche preoccupati — ed il Presidente me ne dà atto — di qualche emendamento che volevamo proporre. Ma le esigenze volute da questa procedura legislativa all'ultimo momento — così come ha detto l'onorevole Lucifero — ci hanno impedito di modificare il disegno di legge proposto e di sviscerare gli argomenti e tutte quelle considerazioni suggerite dalle necessità della collettività. Comunque il Ministro vorrà prendere atto delle istanze dei proprietari di case e degli inquilini e tenerle presenti anche nel disegno di legge che presenterà al Parlamento. In tale modo la discussione che seguirà, sarà la più snella e celere possibile. Se si dovesse fare una legge che contemplasse tutti i casi proposti e i desiderî contrastanti delle classi interessate, categoria di inquilini e categoria di proprietari, ne uscirebbe un testo che non potrebbe accontentare nessuno. Il voto mio personale, e dell'intera Commissione, è stato espresso nella relazione, che i colleghi forse non hanno letto, e che sembra chiaramente formulata nella sua stessa dizione; noi abbiamo invocato dal Parlamento una legge organica che definisca tutta questa complessa materia, che ponga fine a tutte le discussioni che sino ad oggi si sono verificate non solo sui giornali e nell'opinione pubblica, ma anche nelle aule giudiziarie (come è ben noto a noi avvocati) e suggelli per sempre un periodo veramente logorante, in questo momento particolare nel quale tutta la cittadinanza italiana attende dal Parlamento provvedimenti definitivi.

Oggi si tratta di una leggina di carattere transitorio che vorrà chiudere, speriamo per sempre, questo sistema legislativo di natura eccezionale e riemergenza e aprire invece una epoca nuova dando l'avvio alla normalità dei rapporti in materia di locazioni secondo le norme del Codice Civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, la raccomandazione fatta dall'onorevole Lucifero e da altri, che il Parlamento sia messo in condizione di studiare e di esaminare una legge organica, mi pare che sia una raccomandazione superata, in quanto il Governo ha già presentato alla Camera, contemporaneamente a questa legge di proroga necessaria, l'altro disegno organico, in modo che il Parlamento potrà avere tre mesi di tempo per studiarlo ed esaminarlo e per collaborare col Governo per trovare la soluzione più adatta possibile al grave e complesso problema, quale è quello dell'abitazione. Spero che la Commissione dell'altro ramo del Parlamento potrà cominciarne l'esame e metterlo in discussione appena i lavori parlamentari lo renderanno possibile. Bisogna rendersi conto che noi siamo già pronti alla discussione approfondita di questo problema, ma non si può dare colpa al Governo se il Parlamento non si trova in condizioni di affrontare la discussione. Siamo stati costretti a presentare appunto un disegno di legge per la proroga pura e semplice al fine di metter poi in discussione tempestivamente la complessa materia.

Il Senato sa anche che in occasione di questa pura e semplice proroga di tre mesi che ha lo scopo di dare al Parlamento la possibilità di un esame approfondito, il Governo aveva già proposto un leggero aumento, in quanto si rendeva ben conto delle esigenze prospettate da vari oratori e cioè che la proprietà edilizia ha bisogno di essere aiutata, non per guadagnare, ma per essere messa in condizioni di poter provvedere alla manutenzione degli edifici.

Non faccio una scoperta nel ripetere ciò che dicono i tecnici: per la manutenzione ordinaria e straordinaria della proprietà edilizia occorrono somme otto volte superiori a quelle del periodo anteriore alla guerra. Poichè il costo anteguerra sarebbe stato di 11 miliardi, oggi calcolo che occorrerebbero 80-90 miliardi.

È stato calcolato dai tecnici che il due per cento del valore della proprietà edilizia è indispensabile per la sua conservazione. Infatti

il deperimento avviene su queste misure tecniche, che, come tali, non devono essere confuse con la politica: la tecnica è quella che è e noi non possiamo confondere le idee politiche con la tecnica. Non solo però bisogna tenere conto di queste esigenze, ma anche di quelle cui accennava l'onorevole De Gasperis, cioè di quanto lo Stato perde in questo settore; per il fatto che, se l'Erario aveva 300 milioni d'utili di gestione, sulla proprietà edilizia, tale cifra non si è accresciuta, come si è verificato in tutti gli altri settori. Non vi è quindi dubbio che tutti perdano in questo settore; ma d'altra parte, di fronte a queste istanze, che certamente noi vediamo e riconosciamo, il deperimento della proprietà edilizia può rappresentare come dicono i tecnici, un danno superiore ai danni che abbiamo avuto nel periodo della guerra, per cui se abbiamo perduto 2 milioni di vani in media nel periodo bellico, potremmo perdere forse molto di più se continuiamo a non provvedere alla necessaria manutenzione delle case. Si tratta infatti di un patrimonio ingente del nostro paese del quale dobbiamo preoccuparci. D'altra parte chi di voi non sente la necessità di ravvicinare, mediante movimenti gradualmente, la distanza esistente tra i fitti del regime bloccato e quelli che sarebbero se questo regime bloccato venisse a cessare?

Il rapporto della vita è salito da uno a 50; il rapporto di locazione, specialmente nella parte che interessa maggiormente, ossia quello delle abitazioni, si è spostato da 2 e mezzo ad un massimo di 3. Quindi ecco la differenza enorme. Chi mai, quale Governo, quale Parlamento potrebbero pensare di superare il fosso e di portare rapidamente gli affitti da questa situazione ad una situazione libera? Bisogna quindi procedere per gradi per evitare quei bruschi passaggi che darebbero convulsioni al paese, quando si pensi che, da notizie desunte, su 10 milioni circa che rappresentano i nuclei familiari in cui è divisa la nostra popolazione, circa 6 milioni abitano in locali d'affitto. Come si può lanciare 6 milioni di famiglie in una situazione completamente diversa da quella attuale? Si dice, ed anche questo ha il suo lato di giustizia, voi volete fare pesare questa situazione sociale solo su una parte dei cittadini, ossia su coloro che posseggono immobili, ma non è questo

un dovere sociale cui lo Stato dovrebbe assolvere come tale? Anche questa affermazione ha il suo lato vero che bisogna tenere in considerazione, ma d'altra parte noi non possiamo prescindere oggi dal fatto che sui bilanci familiari conta anche la tenuità dell'affitto. Se da questa tenuità d'affitto noi dovessimo rapidamente passare a quelli che sarebbero gli affitti a regime libero, sconvolgeremmo tutti i bilanci familiari; ecco perchè se c'è perdita da qualche parte vi è guadagno da altra parte, in quanto nei riguardi degli impiegati ed degli operai, che formano la grande maggioranza, in caso di sblocco dei fitti dovremmo intervenire per integrare il loro bilancio familiare.

Quindi io mi rendo conto della complessità del problema prospettato in Senato, che va esaminato senza ideologie politiche, ma come un problema tecnico che bisogna superare con tutte le difficoltà angosciose che sentiamo dal profondo del nostro cuore, perchè effettivamente ci troviamo di fronte a una situazione di eccezione. Se in altri campi abbiamo superati i prezzi politici, cercando di raggiungere su tutti i punti l'allineamento della moneta a quelle che sono le necessità attuali del rapporto di 1 a 50, noi in questo settore siamo profondamente lontani dalla realtà e dobbiamo pian piano cercare di avvicinarci ad essa in una forma organica, così come il Governo ha proposto. A tal fine il Governo attende l'aiuto del Parlamento, per tentare di predisporre una legge organica, che sia la migliore possibile e che tenga conto di tutte le esigenze.

Sulle questioni generali mi pare di aver riposto. In via particolare l'onorevole Panetti ha detto che bisognerebbe proporzionare la disponibilità degli alloggi a quello che è il numero degli inquilini. È una questione che vedremo nell'esame del disegno di legge, che è stato già presentato, per regolare in forma organica la disciplina delle locazioni.

L'onorevole Toselli, ha accennato alla proprietà degli edifici locati dallo Stato. Forse, quando si farà l'esame particolare del disegno di legge, si potrà anche stabilire che gli immobili locati dallo Stato possono avere un'altra disciplina. Essi potranno essere lasciati liberi: lo Stato sopperirà alle deficienze. Però anche su questo punto, per ovviare alla ingiustizia

verso un proprietario, ne creeremmo un'altra verso un altro proprietario, perchè alcuni proprietari usufruirebbero sempre di un privilegio, che gli altri non avrebbero. Non so se potremo su questo terreno stabilire dei privilegi, che andrebbero a danno della collettività generale, comunque è una questione che potrà essere esaminata. (*Interruzione del senatore Toselli*).

Sarei molto lieto, egregio collega, se lo Stato si mettesse a fabbricare, perchè avverto le difficoltà enormi per un impiegato, che debba trovare alloggio nella località dove è trasferito; molte volte le esigenze di servizio non permettono di fare diversamente e il provvedimento è preso con grande rincrescimento, perchè si sa che cosa significhi, trasferire l'impiegato statale, il magistrato, in una città nella quale assolutamente non può trovare alloggio. Ma andate a dire queste cose al Ministro del tesoro, affinchè metta a disposizione i mezzi finanziari necessari! I problemi noi possiamo vederli anche in una forma ideale, ma le soluzioni, che si ritengono migliori, sono molte volte limitate da quelle che sono le disponibilità finanziarie, che lo Stato non sempre ha. Sarei molto lieto che questi problemi si potessero risolvere, ma lo Stato non ha la possibilità, in questo momento difficile, di costruire tutti gli edifici che occorrerebbero per i propri funzionari. Non lo possono fare neppure le amministrazioni comunali, nè lo può fare il sindaco di Napoli, che ha un numero limitato di impiegati.

L'onorevole Gasparotto ha accennato a una questione molto delicata, quale è quella dei danni di guerra, ma la ha prospettata sotto un riflesso, che credo di avere già preso in considerazione nel progetto di legge. Vi sono riparazioni che non si possono fare, perchè la situazione interna degli inquilini, abitanti molte volte in case che sono dichiarate inabitabili, non lo rende possibile. Ma noi fissiamo dei limiti, in modo che siano garantite le esigenze degli inquilini e della collettività.

Qualche oratore ha fatto altra osservazione; il senatore Bubbio ha chiesto un chiarimento, che io gli do subito. Non c'è dubbio

che il trasferimento è portato, secondo la nostra intenzione, solo al 31 dicembre, e la nuova legge degli aumenti entrerà in vigore il 1° gennaio del 1949. A questo proposito voglio aggiungere che nella relazione dell'onorevole Colitto alla Camera dei Deputati presentando ed esponendo argomenti discussi lungamente dalla Commissione della Camera dei deputati a proposito di stabilire o no degli aumenti dal primo ottobre al 31 dicembre dell'anno in corso, si lasciò in sospenso l'eventualità che il Parlamento decidesse che gli aumenti di questi fitti distinti secondo criteri diversi, potessero trovare applicazione prima o dopo il 31 ottobre. La questione non è pregiudicata. Ad ogni modo, se il Parlamento, nella sua sovranità, non crederà di prendere altre decisioni, gli aumenti decorreranno per tutti dal 1° gennaio 1949.

Assicuro l'Assemblea che, non appena sarà possibile, il Senato sarà investito di tutto il problema; desidero vivamente avere dalla vostra saggezza e della vostra esperienza tutti i consigli possibili perchè, in una materia così particolarmente difficile, possa essere approvata una legge più umana possibile.

Oggi non c'è che una sola esigenza, non c'è che una sola urgenza: che il Senato voglia approvare, così come la Commissione ha votato all'unanimità, questo modesto disegno di legge. (*Applausi*).

BIBOLOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIBOLOTTI. Il gruppo comunista voterà la legge così come è stata presentata ed esprime il suo compiacimento per il fatto che i due rami del Parlamento abbiano accolto la richiesta della Associazione degli inquilini e della Confederazione del lavoro che si erano vivamente preoccupate della situazione.

Ci riserviamo di intervenire a fondo nella discussione quando il disegno di legge, già annunciato, sarà discusso, per la difesa degli interessi dei lavoratori, degli artigiani, degli impiegati ecc., in quanto inquilini, ma anche della piccola proprietà edilizia, giungendo a tale fine a stabilire un affitto differenziato.

PRESIDENTE. Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La data del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1948.

Sino a tale data è prorogata anche la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Presidente BONOMI

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione dei colleghi senatori, sul fatto che tutti i diciassette bilanci dello Stato debbono essere discussi ed approvati al più tardi entro il 28 o 29 ottobre, perchè possano diventare legge entro il 31. Occorre, perciò, data anche la necessità di discutere contemporaneamente altri disegni di legge urgenti o di svolgere interpellanze, mozioni ecc., intensificare al massimo l'attività dell'Assemblea. Sarà pertanto inevitabile modificare talora il calendario settimanale previsto in via di massima, specialmente per i giorni di sabato e di lunedì, calendario che dovrà subordinarsi alle esigenze dei lavori parlamentari.

Sovratutto sarà necessario rinunciare per il mese di ottobre alla vacanza mensile di cinque giorni, vacanza che potremo introdurre nei mesi successivi.

Allo scopo di disciplinare e accelerare le discussioni, raccomando poi ai colleghi di limitare i loro interventi al puro indispensabile, di non interrompere gli oratori, di non fare dialoghi e di proporre gli emendamenti con un congruo anticipo, in modo da permettere la preventiva conoscenza sia alle Commissioni che agli altri senatori.

Inoltre, poichè è avvenuto che alcune Commissioni permanenti, debitamente convocate, sono andate deserte per mancanza del numero legale, raccomando ai colleghi di essere assidui alle Commissioni, la cui convocazione vedremo di non far coincidere coi lavori dell'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ». (21-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Prego il senatore segretario di dare lettura del testo dell'articolo 3 del disegno di legge, quale risulta, nel suo complesso, nel nuovo testo elaborato nella seduta precedente.

CERMENATI, *segretario*:

Art. 3.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei Direttori generali di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo.

Essa è composta:

1° da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, nonchè da un rappresentante dei dirigenti

di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

2° dai Direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3° da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4° dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Alle sedute della Commissione centrale e dei comitati nelle quali sia trattata la materia di cui all'articolo 2, n. 4°, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1°, del presente articolo, assegnerà loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà, su richiesta motivata delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della Segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 3 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La Commissione può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di far intervenire a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti:

Al primo comma il senatore De Bosio ha presentato un emendamento sostitutivo così formulato: « Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e la Commissione centrale possono, sia uniti che separati, costituire nel loro seno Comitati dei quali determinano la composizione e le funzioni ».

Domando al riguardo il parere della Commissione.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si era trovata unanimemente d'accordo di trasferire alla Commissione centrale la facoltà di costituire nel suo seno i comitati. Con questo non intendeva negare o comunque diminuire l'iniziativa del Ministro, che, essendo il Presidente della Commissione, aveva tutta la possibilità, attraverso la Commissione stessa, di promuovere la costituzione dei comitati. La Commissione, quindi, essendo stata unanime nella formulazione dell'emendamento proposto nel suo testo, non accetta l'emendamento De Bosio.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Onorevoli colleghi, il primo comma dell'articolo 4 stabilisce a chi è data facoltà di nominare i comitati. Il progetto

ministeriale aveva proposto che il potere fosse riservato esclusivamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il progetto della Commissione senatoriale ha invece eliminato questo potere del Ministro, per affidarlo esclusivamente alla Commissione centrale. Ora io mi sono chiesto se questo è un risultato pratico, vantaggioso, ovvero se può creare difficoltà all'attuazione della legge. Probabilmente la Commissione del Senato ha tenuto presente la circostanza che il Ministro presiede la Commissione centrale, ma questa funzione non dà al Ministro il potere di nominare i comitati. Ho allora pensato che fosse opportuno conciliare il punto di vista del progetto ministeriale con il punto di vista della Commissione, avendoli trovati vantaggiosi entrambi, e ne dirò subito il motivo. Ho proposto che il potere di nominare i comitati sia dato al Ministro e anche alla Commissione — sarà il caso di aggiungere « centrale » e non dire soltanto Commissione, per non creare confusioni — perchè il Ministro è l'organo che attua la legge, che conosce a fondo tutti i problemi del lavoro, che deve quindi, per primo, rilevare la necessità e la opportunità di nominare questi comitati. Da altro canto, la Commissione centrale che ha potere consultivo e che sta al fianco del Ministro, non mi pare logico che abbia in materia un potere esclusivo, tale da escludere quello del Ministro, ma che abbia un potere, se mai, concorrente, per cui possa, alla unanimità, provvedere alla nomina di questi comitati, che avranno una grande importanza e saranno tecnici, consultivi e di coordinamento. Mi sembra, pertanto, che il mio emendamento concili l'una tesi con l'altra, dando ad uno dei due organi direttivi poteri di attuazione, all'altro di consulenza, e, per questo limitato campo, anche deliberativo.

Per questi motivi, mi permetto di raccomandare al Senato che la formula proposta dalla Commissione possa essere modificata nel senso espresso dall'emendamento che ho presentato.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che un'analisi attenta del testo della Commissione e di quello pro-

posto dal senatore De Bosio, metta in rilievo come i membri della Commissione e l'onorevole proponente si siano preoccupati che il Ministro non agisca a suo arbitrio smembrando la Commissione centrale in comitati. Se questa è la ragione fondamentale, mi pare che si possa ovviare a simile preoccupazione senza passare al testo proposto dalla Commissione e senza nemmeno accettare in pieno il testo proposto dall'onorevole De Bosio, ma per esempio, modificando il testo ministeriale in questo senso: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può costituire nel seno della Commissione dei comitati dei quali, sentita la Commissione stessa, determina la composizione e le funzioni ». Infatti, la preoccupazione della Commissione e del Senato era quella di fare entrare la volontà della Commissione centrale nella determinazione della composizione e delle funzioni dei comitati. Se tale è stata l'intenzione, questo scopo si raggiunge includendo nel primo comma dell'articolo 4 del progetto governativo la formula: « sentita la Commissione » da inserirsi tra la parola « ai quali » e la parola « determina ».

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. La Commissione è stata unanime nel deliberare l'articolo 4 del progetto di legge, modificando quelle che erano state le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Unanime, dopo una discussione ampia e precisa che ha dovuto fissare quelle che erano le competenze della Commissione. La proposta che fa il collega De Bosio, viene incontro, in parte, a quelle che erano state le decisioni della Commissione. Quello che dice l'onorevole Ministro, non coincide invece nè col pensiero della Commissione, nè col pensiero dell'onorevole De Bosio.

Perchè? Perchè in fondo, secondo la proposta che ha fatto l'onorevole Ministro, la Commissione verrebbe esautorata completamente e le sue funzioni sarebbero ben delimitate, in quanto si svolgerebbero solo in un determinato campo. Il Ministro infatti fa delle proposte e chiede solo il parere per determinare la composizione e le funzioni dei comitati. Ora non può essere questa la funzione della Commissione. Noi pensiamo che una volta

costituita una Commissione centrale — così come stabilisce il progetto di legge — questa abbia la sensibilità di comprendere quando, in che modo, per quali ragioni si possano nominare dei comitati. Pensiamo che questa sia una funzione specifica della Commissione, e al massimo, si potrebbe aggiungere « di intesa col Ministro del lavoro » che è già del resto, Presidente della Commissione stessa, per cui noi pensiamo che una volta accettato questo principio — ripeto ancora una volta « all'unanimità approvato dalla Commissione » intendiamo insistere sulla formulazione che abbiamo presentato.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le ragioni esposte dall'onorevole Macrelli hanno un fondamento soprattutto in questo fatto: che il Ministro è Presidente della Commissione. Quindi c'è la speranza che il Presidente riesca per lo meno a far capire le sue ragioni e a difenderle validamente! Io avevo pregato la Commissione e l'onorevole De Bosio di vedere se era possibile addivenire ad una formula sulla base di quella da me proposta. Se la Commissione del Senato vede nella mia proposta una specie di invito a ritornare sulla decisione già presa, è ben chiaro che io la ritiro.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Dichiaro di mantenere il mio emendamento perchè mi sembra che sia l'unico mezzo per conciliare il punto di vista della Commissione con quello del Ministro.

Propongo inoltre di aggiungere al primo comma dell'articolo 4 del progetto dopo la parola « Commissione » la parola « centrale ».

MACRELLI. La Commissione accetta la proposta del senatore De Bosio di aggiungere la parola « centrale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione, e così modificato:

« La Commissione Centrale può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni ».

(È approvato).

Con questa deliberazione si intende superato l'emendamento del senatore De Bosio.

Do ora lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Mastino ed Oggiano al secondo comma dell'articolo 4:

« Il Comitato sarà sempre costituito nelle Regioni a statuto autonomo speciale. La sua composizione ed il suo funzionamento saranno determinati dalla Commissione centrale d'accordo col Presidente di ciascuna Regione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Mastino per illustrare questo emendamento.

MASTINO. La proposta presentata dal senatore Oggiano e da me rappresenta la conseguenza logica e giuridica di quanto fu fissato con lo Statuto autonomo per la Sardegna. Questo statuto all'articolo 5 stabilisce che il Consiglio regionale ha facoltà di integrazione e di esecuzione in materia di lavoro, previdenza e assistenza ai lavoratori. Conseguentemente abbiamo all'articolo 3 della presente legge detto che della Commissione farà parte un rappresentante della Regione, sempre che si tratti di regione a statuto autonomo e di problemi del lavoro che rientrino nell'ambito delle facoltà attribuite alla regione.

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 altro non rappresenta se non il completamento del principio approvato all'articolo 3. La prima parte che il nostro Presidente ha testè letto, costituisce una modificazione al testo ministeriale ed a quello della maggioranza della Commissione poichè nelle regioni di cui all'articolo 116 della Costituzione il Comitato dovrà sempre esservi, in quanto rappresenta il mezzo che renderà possibile all'organo regionale di intervenire direttamente sui problemi del lavoro che interessano la regione. Quindi è il carattere di obbligatorietà che rappresenta la sostanza di questa prima parte dell'emendamento aggiuntivo.

Nella seconda parte si precisa come debba essere composto e come debba funzionare il Comitato; e poichè sarà la Commissione centrale a doverne, in un certo senso, indicare la composizione, si stabilisce che la Commissione centrale ciò debba fare in accordo col Presidente della Commissione. In definitiva pare a noi che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 rappresenti una conseguenza logica del

principio già ritenuto esatto dal Senato, quando approvò il nostro emendamento all'articolo 3.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dagli onorevoli senatori Mastino ed Oggiano, potrebbe avere un'astratta ragion d'essere, ma praticamente non so come potrebbe essere accettato perchè nella Commissione centrale, potrebbe darsi che non vi fosse alcun rappresentante di taluna di quelle regioni a regime autonomo, e allora io mi domando: se con il comma che abbiamo approvato si dice che la Commissione centrale può e deve costituire nel suo seno dei comitati, come potrebbero essere costituiti quei comitati con rappresentanti delle regioni a statuto autonomo speciale? Potrebbero, tutto al più, essere costituiti da una o due persone, ma allora non sarebbero più dei comitati. Quindi io ritengo che la Commissione non possa accettare quell'emendamento, anche se ci si augura che in un avvenire non lontano, la Regione possa riprodurre la Commissione ed i Comitati nel suo seno, sia pure in edizione ridotta, ma con funzioni attive ed autonome in omaggio a quel decentramento che ci auguriamo possa essere attuato. Io penso che gli onorevoli Mastino ed Oggiano non insisteranno nel loro emendamento.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

OGGIANO. La ragione dell'emendamento da noi proposto è da ricercare nella disposizione dell'articolo. Infatti se si dice che la Commissione centrale può costituire i comitati, è da pensare che li costituirà. Poichè si ammette che nelle regioni a statuto autonomo vi debba essere una disciplina e una regolamentazione delle materie delle quali ci occupiamo, è assolutamente indispensabile che il nostro emendamento sia accolto, altrimenti le esigenze alle quali vuole soddisfare questa legge, rimarranno insoddisfatte. Io ritengo infatti che come le regioni hanno una legislazione propria, ed un potere di legiferare — sia pure integrando con disposizioni proprie quelle emesse dal centro — così debbano avere anche possibilità di intervenire in queste materie.

Ecco la ragione per la quale abbiamo ritenuto opportuno di stabilire che questo potere

di istituire comitati, che è facoltativo — perchè è semplicemente facoltativo — per il resto d'Italia, debba essere invece obbligatorio per quanto riguarda le regioni a statuto autonomo.

BOSCO GIACINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO GIACINTO. La ragione sostanziale per la quale non si può accogliere l'emendamento proposto dagli onorevoli Oggiano-Mastino è questa, che il primo comma dello articolo 4, nel consentire la suddivisione in comitati, si riferisce ad una suddivisione secondo materia e non già secondo il territorio. Se questo è vero ne deriva che non possiamo introdurre nella formazione dei Comitati un concetto di carattere regionale, come vorrebbero i presentatori dell'emendamento. Mi associo quindi all'invito già rivolto agli onorevoli proponenti di ritirare il loro emendamento, che altererebbe il sistema previsto.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ritiene che queste esigenze di carattere regionale siano state soddisfatte con quell'emendamento che il Senato ha già approvato nell'articolo 3, per cui, quando si tratta di materie che interessano le regioni a statuto autonomo, i rappresentanti delle regioni fanno parte della Commissione centrale. Non vediamo quindi la necessità di aderire a questo emendamento per la ragione già espressa dal collega Bosco: cioè che questi Comitati sono costituiti per materie e non con carattere territoriale. La Commissione pertanto si oppone all'emendamento proposto dai senatori Mastino e Oggiano.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con le ragioni espresse dal senatore Bosco e dal senatore Pezzini per conto della Commissione; quindi invita gli onorevoli proponenti a ritirare questo emendamento, il quale nella sua sostanza ha già avuto soddisfazione con l'accoglimento dell'altro emendamento proposto nella seduta precedente all'articolo. 3.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Io voglio insistere sull'emendamento. Se immaginiamo che siano già in atto degli statuti regionali (per la Sicilia infatti è già in atto) come si fa a coordinare la materia che è disciplinata da questi provvedimenti con le materie che sono demandate alla regione? Come si fa ad addivenire a quel che è stato già disposto se le regioni sono tagliate fuori per quanto riguarda la nomina di rappresentanti nei comitati?

Ecco le ragioni d'ordine pratico per cui bisogna accogliere il nostro emendamento. Noi vorremmo che il Senato indicasse la formula adatta che ci consentisse di trovare una soluzione. Una soluzione bisogna adottarla. E badate che non è solo per questa disposizione che bisogna trovare una soluzione, ma ve ne sono altre di cui bisogna tenere conto. Bisogna infatti metter in correlazione le disposizioni che riguardano tutta la materia con le disposizioni che regolano particolarmente le regioni a statuto speciale; se non si farà questo, ci si troverà a un certo momento nell'impossibilità di provvedere a soddisfare le esigenze in contrasto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Mastino-Oggiano del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Al secondo comma i senatori Fortunati, Molinelli, Bibolotti ed altri hanno proposto di sostituire alle parole: « il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ha facoltà ecc. » le altre: « il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Commissione ed i Commissari hanno facoltà, ecc. ».

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. La Commissione si è riunita qualche minuto fa ed ha esaminato l'emendamento presentato dai senatori Fortunati, Molinelli, Bibolotti e altri. Essa avrebbe deciso di accettare l'emendamento proposto, così modificato:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione e dei comitati, ha facoltà ecc. ».

SINFORIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINFORIANI. Io domando se alle persone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà facoltà di far intervenire a singole riunioni della Commissione centrale e dei Comitati, siano attribuite funzioni meramente consultive ovvero anche deliberative.

Nel primo caso, per maggior chiarezza, invece di dire « ha facoltà di fare intervenire » sarebbe meglio dire « ha facoltà di fare assistere ». Credo che il Ministro non abbia niente in contrario.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Trattandosi di persone che intervengono alle riunioni della Commissione o dei Comitati con funzioni consultive, credo che si possa accettare l'emendamento proposto dal senatore Sinforiani.

BOSCO GIACINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO GIACINTO. Io penso che sarebbe utile una precisazione; invece di dire « e dei comitati » propongo che si dica « su richiesta della Commissione o di Comitati ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto questa precisazione.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Credo che bisognerebbe sostituire alla parola « assistere » l'altra « partecipare », come più adatta alle finalità cui si tende.

SINFORIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINFORIANI. La parola « partecipare », vuol dire prender parte a tutti i lavori, ed ha un significato contrario a quello che il proponente vorrebbe darle. Io insisto per il termine « assistere ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Franza se intende mantenere il suo emendamento.

FRANZA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento concordato dalla Commissione con le modificazioni proposte dai senatori Sinforiani e Bosco.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'intero articolo, che risulta così formulato.

Art. 4.

La Commissione centrale può costituire nel suo seno comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, ha facoltà di far assistere a singole riunioni della Commissione e dei comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le modalità per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 1 e dei Comitati di cui all'articolo 4 saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La Commissione centrale e i Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Al primo comma di questo articolo i senatori Fortunati, Bibolotti, Molinelli ed altri hanno proposto di aggiungere, alla fine, le parole: «... su proposta della Commissione centrale».

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione aderisce alla sostanza dell'emendamento, ma è del parere che invece delle parole: «su proposta della Commissione centrale», sia migliore la dizione: «sentita la Commissione centrale» e crede che anche il Ministro possa accedere a questa aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Può nascere un contrattempo; come fa a convocarsi la Commissione se non sono disposte le modalità? Come si fa a predisporre le modalità se non si sente la Commissione? L'organo deve nascere e costituirsi in base ad un regolamento; questo regolamento va predisposto prima che l'organo sia costituito. Ecco la ragione per la quale, mentre non avrei nulla in contrario all'emendamento vi trovo una contraddizione temporale, per cui pregherei la Commissione di rinunciare a questa proposta; noi dovremo convocare la Commissione, senza sapere come si convoca. Eventualmente si può così modificare l'emendamento; eventuali successive modificazioni dovranno essere concordate, sentita la Commissione.

D'ARAGONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. Credo che si potrebbe accettare la proposta della Commissione. Cosa avverrà in pratica? Il Ministro nomina la Commissione, elabora le disposizioni per il suo funzionamento e nella prima riunione della Commissione ne sente il parere. Se la Commissione proporrà modificazioni, vedrà il ministro il da farsi.

Non ritengo che sia esclusa *a priori* la possibilità di poter convocare la Commissione, perchè non esiste il regolamento; anzi proprio all'ordine del giorno della prima riunione dovrà essere posta la questione del regolamento.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Così si complica la questione.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. A me pare che la questione posta dall'onorevole Ministro sia ineccepibile dal punto di vista teorico e formale; ma io vorrei fare presente all'onorevole Ministro che se è verissimo che per la prima convocazione della Commissione è necessaria una prima regolamentazione, non è detto anzitutto che questa prima regolamentazione impedisca che la Commissione ne adotti poi un'altra. In secondo luogo, si tratta, in un primo tempo, di preparare soltanto quelle norme regolamentari che mettono la Commissione in condizione di esercitare le sue funzioni, lasciando poi che la Commissione stessa sta-

bilisce tutte le altre norme di carattere regolamentare anche in base alla esperienza del lavoro.

Credo, quindi, che si possa aderire a quanto ha già detto l'onorevole D'Aragona.

D'ARAGONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. Propongo che si approvi l'articolo 5 nel testo della Commissione.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Onorevoli colleghi, mi sembra che questa Commissione Centrale, sorta come organo di consulenza del Ministro, un po' alla volta noi la facciamo diventare l'organo che si sovrappone allo stesso Ministro. Ora comprendo il desiderio che la Commissione centrale sia sempre sentita e consultata da parte del Ministro, ma non si deve porre il Ministro nella condizione di dipendere da essa. Proporrei pertanto di fare questa aggiunta: « sentita eventualmente anche la Commissione centrale ». In tale modo viene dato al Ministro il potere di sentire la Commissione quando lo riterrà opportuno. Lasciare insomma al Ministro, quando vuole, di interpellare la Commissione. La formula, così come è stata proposta nell'emendamento da me combattuto rappresenta un errore perchè vincola l'iniziativa e l'opera del Ministro.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nella sua formulazione ?

MACRELLI. Noi facciamo notare che il Senato ha già approvato alcuni articoli. Nell'articolo 2 ha specificato già quelli che sono i compiti della Commissione centrale e nello articolo 3 ha stabilito quali sono i membri che compongono questa Commissione. Quindi nella prima riunione convocata su richiesta del Ministro che la presiede, la Commissione dovrà esprimere le sue idee, concretare un piano di lavoro e dovrà pure formulare un suo regolamento che stabilisca le norme per il funzionamento. Quindi noi pensiamo che l'emendamento accettato dalla Commissione che ha modificato parzialmente quello presentato dagli onorevoli Fortunati, Bibolotti ed altri, possa essere anche accettato dal Senato.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Io vorrei sapere con precisione che cosa si intende con l'espressione: « Le modalità per il funzionamento ». Credo che sia la prima volta che parlando di un organo che deve svolgere determinate funzioni si adoperino queste parole. Si deve più propriamente parlare di regolamento.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione propone di sostituire alle parole « le modalità » le altre più proprie: « le norme ».

PRESIDENTE. Rileggo il testo modificato del primo comma dell'articolo 5: « Le norme per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 1 e dei comitati di cui all'articolo 4, saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale ». Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento sostitutivo della formulazione del 2° comma, presentato dai senatori Carmagnola, Bocconi, Persico ed altri: « La Commissione centrale si convoca normalmente ogni tre mesi. Si convoca altresì su iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

« I comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal proprio Presidente o su richiesta di un terzo dei loro componenti ».

CARMAGNOLA. Poichè su questo punto è stato raggiunto un accordo in seno alla Commissione, mi rimetto alla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che vi è un altro emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Mastino e Oggiano, così formulato: « Per i Comitati di cui al secondo comma dell'articolo 4, il Ministro provvede dopo aver sentito il Presidente di ciascuna Regione ».

MASTINO. Il nostro emendamento è ormai superato dalla votazione sul precedente articolo.

PRESIDENTE. Vi è inoltre l'emendamento proposto dagli onorevoli Fortunati, Bibolotti, Molinelli ed altri, i quali propongono di aggiungere alla fine del secondo comma, le parole: « che provvedano a predisporre l'ordine del giorno di convocazione ».

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Abbiamo discusso anche a questo proposito ed abbiamo ritenuto che lo emendamento è inutile, perchè indubbiamente quando un'assemblea viene convocata è naturale che venga predisposto anche un ordine del giorno degli oggetti che essa deve discutere. Quindi si era d'accordo nel rinunciare all'emendamento.

Per quanto riguarda poi il secondo comma, la Commissione accetta questa nuova formulazione: « La Commissione centrale è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni tre mesi ed è convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei componenti ». Crediamo, in questo modo, di avere interpretato il pensiero di almeno una parte dei colleghi.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, visto che si parla di norme per il funzionamento, a me sembrerebbe che noi dovessimo, una volta stabilito che le norme vengono fatte con questa garanzia della previa consultazione della Commissione, smetterla con questi sistemi, di rimpinzare cioè la legge, di norme che attengono al regolamento. In questo senso vorrei pregare Commissione e proponenti di vedere se non è il caso di non chiedere che la Commissione si faccia questo famoso regolamento e che si dica quando e come si convocherà. Altrimenti si farebbe una legge chilometrica.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se insiste sul suo testo.

MACRELLI. Noi ci permettiamo di insistere sul termine dei tre mesi, per una sola ragione. Comprendo il pensiero del sig. Ministro e comprendo anche le interruzioni che

vengono da quei banchi (*indica la destra*): il regolamento può e deve provvedere. Ma è anche opportuno fissare delle norme legislative, qualcosa cioè che impegni il Ministro e le Commissioni. Noi rimettiamo sempre tutto ai regolamenti, ma noi dovremmo ricordare, onorevoli colleghi, che dopo che le leggi sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato, i regolamenti vengono normalmente dopo molti mesi, se non dopo molti anni e, alcune volte, non vengono affatto, come è accaduto per qualche legge. Allora è opportuno fissare questo termine che valga per il Ministro e per la Commissione. Quindi noi insistiamo sul nostro testo.

PRESIDENTE. Do ora lettura del testo sostitutivo del secondo comma dell'articolo 5, il quale in base agli emendamenti accettati e alle modifiche apportate rimane definitivamente così formulato:

« La Commissione centrale è convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. È convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo ora il testo definitivo dell'intero articolo:

Art. 5.

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 1 e dei Comitati di cui all'articolo 4 saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.

La Commissione centrale è convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. È convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1° il Comitato per la disoccupazione previsto dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

2° il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.

(È approvato).

Passiamo al Titolo II. «Disciplina del collocamento».

È stato presentato un emendamento soppressivo di tutto il titolo da parte dei senatori Bibolotti, Molinelli, Fortunati ed altri.

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, i colleghi di questo settore non intendono dare affatto, anche esteriormente, l'impressione che il tono del loro intervento nella discussione di questo particolare progetto, possa significare in qualche modo un preconcetto ostruzionismo ai lavori di questa Camera. Poichè da stamane si stanno facendo sondaggi per trovare una certa base d'accordo di massima per la soluzione dei problemi di uno dei più delicati settori della vita nazionale, e poichè si è trovato un primo accordo circa il testo dell'articolo 7, a nome anche dei colleghi firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo 7:

CAPO I.

Disciplina dell'avviamento al lavoro.

Art. 7.

Il collocamento è funzione pubblica esercitata per mezzo degli Uffici statali previsti dall'articolo 22 della presente legge.

Esso è regolato secondo le norme del presente titolo.

Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti.

Avverto che da parte di alcuni esponenti dei principali gruppi del Senato è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo: « Il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo ».

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Onorevoli colleghi, l'emendamento che reca la firma di alcuni esponenti dei principali gruppi del Senato, dà una formulazione nuova al primo comma dell'articolo 7, che, nel testo della Commissione, diceva praticamente due cose: che il collocamento era funzione pubblica, e che era esercitato da uffici statali. D'accordo con gli altri firmatari dell'emendamento, abbiamo rilevato che vi è una parte di questo titolo e cioè gli articoli 22, 23 e 24, in cui si determinano gli organi i quali dovranno esercitare il collocamento. In sostanza nell'articolo 7 si faceva una anticipazione di quella discussione che bisognerà fare a proposito degli articoli 22, 23 e 24. Quindi questo emendamento tende a rinviare a quella sede, alla discussione di quegli articoli, ogni questione in merito agli organi che dovranno esercitare il collocamento. Tengo a chiarire, che l'aver presentato l'emendamento non significa, nè da parte mia, nè da parte del gruppo che io rappresento, rinunzia ad ottenere nella sede opportuna che il collocamento sia esercitato da uffici statali. Questo evidentemente

vale anche per gli altri colleghi, i quali nella sede opportuna potranno fare valere tutti i loro più ampi punti di vista su questo argomento.

FANFANI *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Volevo semplicemente dichiarare che una formula simile non deve intendersi come preclusione assoluta nemmeno per il Governo, di riproporre il problema del collocamento come funzione esercitata da uffici statali all'articolo 22 e seguenti.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. A nome della minoranza mi riservo anch'io di discutere il problema del collocamento in sede più opportuna.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dopo l'approvazione del primo comma dell'articolo 7, nella formula concordata, gli emendamenti presentati a questo comma si intendono superati.

Passiamo ora ad esaminare gli ultimi due commi dell'articolo 7, che sono così formulati: « Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori ».

« Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti ».

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Questo capoverso « Restano in vigore le disposizioni speciali, che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori » è eccessivamente vago. Quali sono, infatti, le categorie che avranno questa particolarità e che vengono contemplate dal presente comma? Io penso che o si entra nell'ordine di idee di specificare quali sono queste categorie, oppure bisogna sopprimere il comma. So che ci sono alcune categorie speciali, che debbono avere un

trattamento particolare nella collocazione: in special modo, per esempio, i marittimi, il cui collocamento è regolato attraverso una legge apposita, ma se noi non citiamo le categorie particolari, si apre una strada attraverso la quale il Ministro può eventualmente fare entrare in queste categorie speciali tutto quello che crede, o viceversa può toglierne quello, che gli sembri opportuno.

Io vorrei una chiarificazione, vorrei che il Ministro mi dicesse a quale legge si riferiscono queste disposizioni speciali.

Voce da destra. Si tratta di categorie speciali.

BITOSSI. E quali sono queste categorie speciali? I metalmeccanici, i chimici? No, e allora ditelo chiaramente!

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Onorevoli colleghi, noi ci siamo occupati a suo tempo di questo capoverso in sede di Commissione ed esso fu approvato dalla Commissione stessa. Si ritenne allora che questo capoverso si riferisse a tutte quelle particolari categorie di lavoratori, per cui esistono norme speciali, e precisamente agli invalidi e mutilati di guerra, agli invalidi e mutilati del lavoro, ai dimessi dai sanatori, agli orfani di guerra, ai padri di famiglie numerose, ecc. Intendevamo, cioè che il capoverso si riferisse a tutte quelle categorie per le quali esistono delle leggi speciali, che concedono delle preferenze o stabiliscono delle modalità di carattere particolare.

Questa fu allora la valutazione che di questo capoverso fece la Commissione e credo, d'accordo anche col Ministro che, se non erro, fu presente a quella riunione.

Ritengo quindi che il desiderio del senatore Bitossi possa essere soddisfatto in questo senso. Tuttavia l'osservazione che egli ha fatto, fa sorgere il dubbio se questo argomento sia opportunamente collocato in questo articolo o vada invece collocato in quegli articoli, che trattano appunto del sistema attraverso il quale il collocamento si effettua, cioè delle preferenze, precedenza ecc.

I colleghi della Commissione, che mi sono vicini, proporrebbero quindi un rinvio di questo capoverso a sede più opportuna, che potremo trovare nell'esame ulteriore del testo di legge.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Accetto la proposta del senatore Rubinacci di rinviare ad altra sede la discussione di questo comma, perchè i miei dubbi non sono stati chiariti.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidererei che la Commissione dicesse dove vuole collocare i commi terzo e quarto dell'articolo 7 perchè, per quanto riguarda la sostanza, i dubbi del senatore Bitossi potevano se mai trovare qualche ragione nelle parole « disposizioni speciali »; ma se a queste parole si sostituisce la parola « leggi », i dubbi non avrebbero motivo di esistere, in quanto c'è un elenco di leggi speciali che concerne particolarmente questa materia dal 1921 in poi. Si tratterebbe dunque di avere pazienza e di sfogliare le « Gazzette Ufficiali ».

RUBINACCI. Ritengo che il 3° e 4° comma dell'articolo 7 potrebbero essere esaminati in sede di discussione dell'articolo 14.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Sarebbe mio desiderio che l'elenco in questione fosse da me esaminato, dato che io ne ignoro la portata. Non è detto che tutte le norme legislative che sono state predisposte per il passato siano perfette.

Quindi, quando ci si richiama a norme legislative di carattere speciale, e il Senato praticamente non è messo in condizione di valutare queste norme . . .

RUBINACCI. Il Senato le potrà sempre cambiare una per una.

FORTUNATI . . . il problema, secondo me, non è risolto. Sono certo che il Ministro non intendeva riferirsi a circolari, ma a norme legislative. È chiaro, però, che con una precisa elencazione di queste norme, si potrà meglio orientare la discussione per vedere se le norme stesse possano essere accolte senza discussioni di merito.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io sono d'accordo nel discutere

questi comma terzo e quarto nell'articolo dove si parla di preferenze, precedenza ed eccezioni.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. La Commissione ritiene che questi commi possano essere discussi in sede di articolo 14 del progetto di legge. Difatti, nel primo capoverso dell'articolo 14 del testo governativo, si dice: « Subordinatamente alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenza al collocamento previsto dalle leggi speciali ». Quando si parla di leggi speciali non si richiama solo a quelle passate, ma anche a quelle future, comunque esse siano e comunque vadano incontro alle necessità e ai bisogni della vita collettiva e individuale. Noi non abbiamo nessuna preoccupazione a questo riguardo perchè, o il Senato nella discussione dell'articolo 7, inserisce gli ultimi due commi dell'articolo 7, oppure fa un articolo aggiuntivo. Insomma il concetto espresso in quei due commi dovrà essere indubbiamente contemplato nel progetto di legge.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Pare a me che non si tratti di stabilire il punto in cui debba essere collocato il concetto indicato negli ultimi due commi dell'articolo 7, ma sia questione di sostanza. Come collocazione è chiaro che i concetti ivi espressi debbano rimanere nella formula definitiva dell'articolo 7. Nella prima parte questo dispone che il collocamento dev'essere esercitato in conformità alle norme del titolo e dovrebbe subito dopo indicare le eventuali eccezioni. La difficoltà però prospettata dall'onorevole collega Fortunati è un'altra. Egli non sa, come non sappiamo noi, o meglio non so io, quali siano le eccezioni stabilite da leggi speciali. Il riferimento, però, a tali eccezioni non potrà che essere indicato in un capoverso dell'articolo 7.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo nel rinviare la discussione dei due commi. Ritengo però che non sia opportuno abbinarli all'articolo 14, ma piuttosto farne oggetto di un articolo 7-bis.

RUBINACCI. Presenti allora un emendamento aggiuntivo a un altro articolo.

BOSCO GIACINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO GIACINTO. Vorrei osservare che i due commi che stiamo discutendo si ricollegavano in sostanza alla prima parte dell'articolo 7; nel senso che si ponevano delle eccezioni al principio che il collocamento fosse esercitato da uffici statali dipendenti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Poichè questa parte dell'articolo 7 è stata accantonata, sarebbe pericoloso far restare nel testo dello stesso articolo 7 queste eccezioni, che potrebbero apparire come limitazioni al principio che il collocamento sia funzione pubblica, mentre in realtà non lo sono.

PRESIDENTE. Resta stabilito che la discussione dei due ultimi commi dell'articolo 7 è rinviata.

Art. 8.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Faccio presente al Senato che i senatori Mastino ed Oggiano hanno proposto la soppressione della seconda parte di questo articolo dalle parole, « salvo le eccezioni che saranno stabilite ecc. » alla fine.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. La prima parte dell'articolo stabilisce che chiunque desideri essere avviato al lavoro deve iscriversi nelle liste di collocamento negli appositi uffici. Il concetto è chiaro e parrebbe definitivo, senonchè si aggiunge: « salvo le norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ». Pocanzi si è discusso circa eventuali eccezioni alle disposizioni contenute nella prima parte dell'articolo 7 e, per quanto quelle eccezioni risultassero circoscritte a quelle indicate in attuali e precise disposizioni di legge, ciò non di meno si è detto: non possiamo

rimetterci così in genere a leggi di cui nel momento non possiamo avere immediata conoscenza. Adesso, nell'articolo 8, si affermerebbe che qualunque eccezione potrà essere possibile, purchè il Ministro del lavoro ne faccia proposta al Presidente della Repubblica e questo emani un decreto. Nella ipotesi peggiore la proposta non dovrebbe farla il Ministro per il lavoro ma, se mai, la Commissione centrale. Insisto per la ragione che ho espresso, perchè l'articolo 8 venga privato della seconda parte e precisamente di quella che incomincia con la parola « salvo ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

MACRELLI. La Commissione insiste. Essa comprende le ragioni che ha espresso il collega senatore Mastino, ma ha voluto non fissare un principio ed un criterio inderogabili. Si possono presentare delle eccezioni per cui sia opportuno un provvedimento immediato e noi abbiamo pensato che l'articolo 8, così come è formulato nel testo ministeriale, possa essere accettato. Però abbiamo accettato anche una modifica proposta da due emendamenti del medesimo tenore presentati rispettivamente dagli onorevoli Bibolotti, Fortunati ed altri e dagli onorevoli D'Aragona, Rocco, Zanardi ed altri. In questi emendamenti si propone che dopo le parole « del Ministro del lavoro e della previdenza sociale » si aggiungano le altre: « sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 ». Con questa garanzia noi crediamo che si possa andare incontro anche a quei dubbi che certamente hanno animato il pensiero e il discorso del collega senatore Mastino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io sono d'accordo con la Commissione. La ragione per cui è stata prevista questa eccezione era per non creare sin da ora una norma di una rigidità estrema, per cui avremmo dovuto riportare la legge davanti alle due Camere, dopo un certo periodo di esperienza.

OGGIANO. Dichiaro di ritirare, d'accordo col senatore Mastino, l'emendamento proposto, se verrà accettato l'emendamento dei senatori Bibolotti e D'Aragona.

PRESIDENTE. Leggo il testo definitivo dell'articolo con le modifiche concordate:

Art. 8.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo restano in deposito presso l'Ufficio competente.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, purchè siano stati qualificati per professione o per mestiere dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.

Sull'ultimo comma di questo articolo è stato proposto dai senatori Carmagnola, Bocconi, Persico ed altri di formulare la seconda parte nel modo seguente: «... da affezione tubercolare qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali».

Ha facoltà di parlare il senatore Carmagnola per svolgere questo emendamento.

CARMAGNOLA. Dirò solo poche parole perchè l'emendamento mi pare chiarissimo. Esso è inteso a far sì che invece di lasciare alla Commissione centrale la facoltà di avviare i lavoratori verso un mestiere che potrebbe essere lo stesso precedentemente esercitato, essa debba preoccuparsi anche di sapere in quali condizioni fisiche si trovino i lavoratori per includerli nelle categorie in cui potranno essere meglio utilizzati, qualora dimessi da tubercolosari o fisicamente minorati.

MACRELLI. Trattandosi di una precisazione tecnica, la Commissione non ha niente in contrario. Comunque si rimette al Senato.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La precisazione sarebbe superflua perchè esiste già una legge speciale relativa all'avviamento al lavoro dei dimessi dai sanatori nella quale vi è una dizione di questo genere, tuttavia non ho nulla in contrario.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Desidero fare un rilievo di carattere giuridico sull'articolo 8. Il dovere imposto su chi aspiri ad essere avviato al lavoro, di iscriversi nelle liste di collocamento, non è accompagnato da nessuna sanzione, mentre giuridicamente un dovere deve essere accompagnato da una sanzione. Domando semplicemente — non ne faccio nessuna questione particolare ma un semplice rilievo giuridico — dato il fatto — che mi pare sia stato rilevato dall'onorevole Ministro — che cioè la situazione reale dei disoccupati non corrisponde a quella risultante dalle liste di collocamento, se non sarebbe il caso di stabilire una penalità per i disoccupati che non si iscrivono nelle liste di disoccupazione.

MACRELLI. Ne parleremo al capo terzo contenente le disposizioni penali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mastino e Oggiano propongono la soppressione della seconda parte dell'ultimo comma, e cioè le parole: « purchè siano stati qualificati per professione o per mestiere dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Oggiano per svolgere questo emendamento.

OGGIANO. Vorrei spiegare la necessità di questa eliminazione. Essa è data dal fatto che vi sono delle disposizioni speciali e c'è anzi una

legge che dovrebbe essere osservata: la legge Labriola del 1921. In base a questa disposizione di legge, i mutilati, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati alle professioni, devono essere occupati. Vi sono anche allo studio altre disposizioni, alcune mi pare proposte dall'onorevole Palermo, il quale ha annunciato un disegno di legge a questo riguardo. Sappiamo che le Prefetture intervengono di quando in quando con circolari presso le Amministrazioni dipendenti perchè siano rispettate le norme che impongono l'assunzione in servizio o lavoro dei mutilati e invalidi, indipendentemente dalla loro qualificazione o riqualificazione; e le Prefetture alla loro volta ricevono le circolari dai Ministeri. Tutto ciò dimostra la costante preoccupazione di consentire che i mutilati e gli invalidi di guerra abbiano un trattamento particolare. Se si lasciano disposizioni, come quelle previste in questo articolo, evidentemente viene a cadere tutto quello che si è disposto a favore dei mutilati ed invalidi.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler esprimere il suo parere in proposito.

MACRELLI. La Commissione mantiene il suo testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per ottenere il collocamento dei mutilati di guerra e degli invalidi del lavoro tubercolotici o comunque ammalati, bisogna realizzare la condizione che si tratti di una occupazione o di una professione adatta alle loro condizioni fisiche. Le leggi speciali prevedono questa condizione e prevedono l'esistenza di commissioni speciali che cataloghino questi aspiranti all'occupazione secondo le loro possibilità fisiche e secondo le possibilità di collocamento. Se noi oggi cancelliamo questa seconda parte dell'articolo, praticamente veniamo ad annullare quelle disposizioni speciali che sono fatte non per impedire le assunzioni, ma per facilitarle inquantochè, una volta fatta quella classificazione, per le percentuali previste dalla legge il collocamento di questi lavoratori è obbligatorio.

Quindi la disposizione, onorevole senatore Oggiano, non va presa come limitatrice della

possibilità di impiego, ma come capace di aprire la possibilità di impiego.

PRESIDENTE. Domando al senatore Oggiano se insiste nel suo emendamento.

OGGIANO. Insisto nel mio emendamento, anche a nome del collega Mastino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dei senatori Mastino ed Oggiano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ora in votazione l'emendamento del senatore Carmagnola ed altri, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo nel testo modificato:

Art. 9.

Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo resta in deposito presso l'Ufficio competente.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classi:

1° lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2° giovani di età minore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3° casalinghe in cerca di lavoro;

4° lavoratori occupati e pensionati in cerca di altra occupazione.

Entro l'ambito delle classi suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settore di produzione ed, entro ciascun settore, per categoria professionale.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

Al secondo comma di questo articolo sono stati presentati dai senatori Bibolotti, Fortunati, Negro ed altri i seguenti emendamenti:

al n. 1, aggiungere in fine le parole: « o rinviati dalle armi »;

al n. 2, sopprimere in fine le parole: « o rinviati dalle armi »;

sopprimere il numero 3;

sostituire il n. 4 con i due seguenti, che diventano rispettivamente nn. 3 e 4:

« 3° pensionati in cerca di occupazione »

« 4° lavoratori occupati in cerca di altra occupazione ».

Dagli stessi senatori è stato proposto di sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

« Entro l'ambito delle classi suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali aventi ciascuna categoria per qualifica o specializzazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere questi emendamenti.

FORTUNATI. I vari emendamenti tendono a dare un'espressione più razionale ai criteri della graduazione. Infatti nel testo presentato, leggiamo al n. 1: « lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione » e al n. 2: « giovani di età minore ai 21 anni ed altre persone in cerca di prima occupazione o rinviata dalle armi ».

A noi sembra che i lavoratori rinviati dalle armi si trovino nelle stesse identiche condizioni dei lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, e che quindi i lavoratori rinviati dalle armi dovrebbero rientrare nel n. 1, e non nel n. 2.

Per quanto riguarda il n. 3, « casalinghe in cerca di lavoro », secondo noi le casalinghe in cerca di lavoro non sono che « altre persone in cerca di prima occupazione » ed allora sono già comprese nel numero 2.

Infine nel n. 4 il testo contempla la categoria dei lavoratori occupati, unita a quella dei pensionati in cerca di altra occupazione. A noi sembra che sia giusto mettere prima i pensionati in cerca di lavoro, anzichè i lavoratori occupati in cerca d'altra occupazione, perchè, in una graduatoria economica, è logico dare la preferenza al pensionato disoccupato nei confronti del lavoratore occupato che vada in cerca di altra occupazione.

Infine, per quanto riguarda il 3° comma: « Entro l'ambito delle classi suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settore di produzione ed, entro ciascun settore, per categoria professionale, abbiamo proposto di aggiungere le parole: « ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione ».

L'emendamento è proposto per fare un'ulteriore, maggiore e più chiara specificazione in proposito.

Secondo noi cioè i lavoratori debbono anzitutto essere raggruppati per settori di produzione poi, entro ciascun settore, per categorie professionali ed entro ciascuna categoria professionale per qualifica e specializzazione. Perchè questa è la prassi del mercato del lavoro: si parte cioè da un settore di produzione, si arriva alle categorie professionali e dalle categorie professionali si giunge infine alle specializzazioni e alle qualifiche. Quindi non si tratta di un emendamento di principio, si tratta soltanto di un emendamento che tende proprio a dare una estrinsecazione, secondo noi, più razionale al principio che informa l'articolo.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Anzitutto io pregherei la Commissione perchè prenda in considerazione la proposta di sostituire alle parole « le seguenti classi » le parole « i seguenti gruppi », oppure « le seguenti classificazioni », oppure « i seguenti raggruppamenti ». La dizione, infatti, « le seguenti classi » genera confusione.

Per il primo emendamento, poi, proposto dal senatore Fortunati mi parrebbe giusto aggiungere dopo le parole: « O rinviati dalle armi » le altre: « per adempito obbligo di

leva », al fine di non creare un privilegio per i riformati o i rivedibili, i quali a venti anni si troverebbero privilegiati in confronto di quelli che non hanno compiuto il 21° anno, ma debbono adempiere agli obblighi di leva; se si tralascia questa precisazione, si crea una evidente ingiustizia.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Io non vorrei entrare nel merito per conto della Commissione, però vorrei fare osservare che l'articolo 10 non stabilisce una graduatoria e una precedenza per l'assunzione. Si limita semplicemente a stabilire che la massa dei disoccupati, invece di rimanere indiscriminatamente confusa, viene classificata soprattutto a scopo statistico, affinché ci si possa rendere conto di quella che è la sua composizione. Quindi tutte le osservazioni, che sono state fatte nel senso di dare la precedenza ad una determinata classe, o ad un determinato gruppo non hanno ragion d'essere. A parte ciò, potremo tener conto di tutti gli altri suggerimenti, che sono stati dati al fine di rendere più evidente quella che è la composizione qualitativa della massa dei disoccupati, ma è l'articolo 14, che stabilisce i criteri di preferenza.

PRESIDENTE. La Commissione non accetta quindi l'emendamento ?

RUBINACCI. Desideriamo ascoltare il seguito della discussione, riservandoci di dire la nostra parola in merito.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi pare che il pensiero dell'onorevole Rubinacci sia questo: la distinzione non ha un significato di graduatoria di bisogni. E sta bene: ammettiamo che la distinzione non abbia almeno formalmente e direttamente un significato di graduatoria di bisogni e serva soltanto, ad un certo momento, a ripartire la massa dei disoccupati in ragione di una certa composizione e di una certa struttura economica e sociale. È bene, secondo me, che si entri in questo ordine di idee, per una seria analisi del fenomeno. È ovvio che si tratta, dunque, di ripartire i disoccupati per composizione omogenea o dal punto di vista economico o dal punto di vista tecnico professionale.

Ma proprio anche da questo punto di vista i raggruppamenti previsti dall'articolo 10, secondo me, non sono del tutto opportuni. Quindi anche se si entra nell'ordine di idee che la classificazione ha il solo scopo di dare un inquadramento statistico al fenomeno della disoccupazione, mi permetto di insistere perchè il raggruppamento sia modificato.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Debbo premettere che il testo dell'articolo 10 fu approvato all'unanimità dalla Commissione, dopo una certa discussione che si fece su questo argomento.

In ogni modo, di fronte agli emendamenti che sono sottoposti, vorrei anzitutto osservare che a quei fini di distinzione qualitativa della massa dei disoccupati, ci sembra opportuno che debba rimanere il numero 3, che invece sarebbe soppresso secondo la proposta dei senatori Bibolotti e Fortunati, cioè « casalinghe in cerca di lavoro »; perchè evidentemente la loro è una situazione tutta particolare. Le lavoratrici professionali troveranno la loro collocazione in tutti gli altri numeri dell'articolo.

Per casalinga si intende la donna che si dedica soprattutto a mansioni domestiche e che cerca poi delle occupazioni accessorie. Riteniamo che sia opportuno isolare queste casalinghe, non a fini discriminatori, perchè le precedenze sono stabilite in altri articoli della legge, ma sempre allo scopo del controllo statistico della disoccupazione, anche nei suoi componenti. Questo evidentemente serve anche ad indirizzare tutte le misure di ordine pratico previste da questa legge e tutte le altre misure di politica economica da parte del Governo.

Per quanto riguarda poi la proposta di dividere in due gruppi i pensionati in cerca di occupazione ed i lavoratori occupati in cerca di altra occupazione, la Commissione è favorevole ad accettarla.

È da notare, però, che le classi allora diventerebbero non più quattro ma cinque.

La Commissione è d'accordo nel suggerimento dato dal senatore Sacco di usare la espressione « gruppo » oppure l'espressione « classificazione ». La più appropriata sembra l'espressione « classificazione » in quanto qui si tratta proprio di classificare, più che altro a

fini statistici. La Commissione insiste pertanto perchè non sia accolto l'emendamento soppressivo del n. 3 « casalinghe in cerca di lavoro » ed è disposta ad accettare la suddivisione del n. 4 in due gruppi distinti.

Per quanto riguarda l'emendamento al numero 2° cioè, di togliere le parole « rinviati dalle armi », noi dobbiamo tenere conto anche della legislazione, che vige in questa materia, per cui, sia i lavoratori richiamati alle armi, sia i lavoratori chiamati per servizio di leva, hanno diritto alla conservazione del posto. Quindi la normalità dei casi sarà che questi giovani rinviati dalle armi sono dei lavoratori i quali ritornano nelle aziende dove prestavano prima la loro attività. Se, poi, non avevano un'occupazione prima, saranno dei lavoratori in cerca di nuova occupazione. Quindi effettivamente quel « rinviati dalle armi », sembra inopportuno e la Commissione è perciò favorevole all'emendamento soppressivo.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Da un punto di vista formale il n. 2 potrebbe essere così rettificato: « Giovani di età minore » ovvero « giovani in età inferiore ai 21 anni » in quanto si sa che sono di minore età coloro che non hanno compiuto il 21° anno. Prego poi la Commissione di volere dire se accetta l'aggiunta dopo le parole « rinviati dalle armi » delle altre « per adempiuto obbligo di leva ».

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Ritengo sia opportuno mantenere la indicazione relativa alla età di ventun anni, poichè la frase « giovani di età minore », priva com'è di specificazione, è troppo generica. « Di età minore » per il proponente significa minore nel senso giuridico, e, cioè, minore di 21 anno, il che può però non essere un concetto preciso. Per il codice penale, ad esempio, si è maggiorenni dopo il 18° anno. Quindi l'indicazione dei 21 anni è necessaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Proprio per la ragione addotta dall'onorevole Rubinacci, mi pare che, ragionando consequenzialmente, bisogna ritenere che i rinviati dalle armi non appartengono alla prima classificazione, ma alla seconda

perchè i chiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto in base alle disposizioni vigenti; quelli che non vogliono riprendere il loro posto, sono praticamente in cerca della loro prima occupazione. Inoltre la legge prevede una situazione normale di pace, in cui non ci sarà afflusso continuo di reduci; ecco perchè si è fatto riferimento al limite dei 21 anni. Per quanto riguarda le casalinghe, ugualmente il punto 3 non si può sopprimere in quanto considera una realtà che vediamo tutti i giorni. Tutta la classificazione ha lo scopo di permettere agli organi che dovranno attendere, per esempio, alla istruzione professionale, alla riqualificazione dei disoccupati, all'assistenza a coloro che cercano occupazione, di procedere con una certa razionalità; quella tale Commissione alla quale vogliamo dare obbligo di compiere indagini avrà pure bisogno di dati. Quando i lavoratori si iscrivono agli uffici di collocamento, è bene cercare di fare dei gruppi omogenei, il più possibile, dal punto di vista della occupazione o perduta o cercata. Rispetto all'occupazione perduta, non vi sono dubbi al riguardo della omogeneità del primo gruppo dei « lavoratori disoccupati » che vanno in cerca di una nuova occupazione.

Per quanto riguarda il secondo punto, è sorto qualche dubbio all'onorevole Fortunati, che voleva mettere i rinviati dalle armi nel primo gruppo. Ora, i rinviati dalle armi non cercano alcuna occupazione perchè ritornano automaticamente a quella che avevano, e allora il loro nome non passerà per l'ufficio di collocamento, ovvero ne cercano un'altra, perchè la precedente non è più di loro piacimento e allora si troveranno nella situazione normale dei giovani inferiori ai 21 anni. Ecco la ragione per la quale abbiamo messi i rinviati dalle armi nel secondo gruppo.

FORTUNATI. Nella maggior parte dei casi sono superiori ai ventuno anni.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei sa che oggi il servizio militare è di dodici mesi. Per le casalinghe è necessario mantenere la terza categoria. Nei riguardi invece dei lavoratori occupati e pensionati in cerca di altra occupazione, c'è una affinità tra questi due gruppi, in quanto, in una situazione normale, (non con le conseguenze della svalutazione per alcune categorie di pensionati), per legge, il pensionato per la sua età, come pure

il lavoratore occupato, non si può iscriverlo all'ufficio di collocamento per cercare una occupazione simile a quella avuta prima, ma per cercare una occupazione diversa o una integrazione. Ad ogni modo, se la Commissione e i proponenti sono d'accordo, ben volentieri accetterò questa distinzione in due gruppi diversi.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo ?

MACRELLI. A nome della Commissione dichiaro di rimettermi al Senato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi permetto, onorevole Presidente, di insistere perchè le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro mi inducono ad insistere. Secondo l'onorevole Ministro, le distinzioni proposte sono in funzione di uno stato di omogeneità rispetto al bisogno di occupazione. Allora mi domando: le casalinghe in cerca di lavoro sono o non sono persone in cerca di prima occupazione? Sono esse, infatti, in cerca di prima occupazione o sono lavoratrici disoccupate per effetto di un precedente e cessato rapporto di lavoro. Ma in questo caso non potrebbero essere chiamate più casalinghe! Se invece si chiamano così, sono persone in cerca di prima occupazione. Quindi l'omogeneità rispetto al bisogno si ottiene proprio collocandole nel punto secondo. Non riesco a capire inoltre quale omogeneità vi sia tra i giovani minori di ventuno anni, che pure possano essere in cerca di una seconda, terza, quarta o quinta occupazione, e le altre persone di tutte le età possibili e dei due sessi in cerca di prima occupazione. Quindi se proprio si vuole cercare di raggiungere un minimo di omogeneità, insisto perchè siano collocati al punto 1° i rinvii dalle armi (perchè questi o rientrano nel rapporto di lavoro precedente alla chiamata alle armi o, se non vi rientrano, allora hanno già avuto un rapporto di occupazione prima e quindi non vanno in cerca di una prima occupazione) e perchè le casalinghe siano collocate nel punto 2°.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione. Do lettura del primo comma dell'articolo 10:

« Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti la prima parte del secondo comma:

« Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni: 1° lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il punto 2° con la sostituzione della parola « minore » con l'altra: « inferiore »:

« giovani di età inferiore ai 21 anni ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinvii dalle armi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 3°: « casalinghe in cerca di lavoro ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il punto 4° secondo la proposta del senatore Fortunati, accettata dalla Commissione e dal Governo viene così suddiviso: « 4° pensionati in cerca di occupazione; 5° lavoratori occupati in cerca di altra occupazione ». Pongo in votazione questi due punti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Sul comma terzo dell'articolo 10 è stato proposto dai senatori Bibolotti, Fortunati, Negro ed altri il seguente emendamento sostitutivo: « Entro l'ambito delle classi suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settore di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione ». Tale emendamento è stato già svolto dal senatore Fortunati. Domando se la Commissione e il Governo l'accettano.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Naturalmente invece di « classi » si dovrà dire « classificazioni », per mettere il comma in armonia con la prima parte dell'articolo.

ANNO 1948 - LXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

28 SETTEMBRE 1948

RUBINACCI. La Commissione accetta l'emendamento.

FANFANI, *Ministro del lavoro e previdenza sociale*. Mi pare che si potrebbe non specificare, non scendere cioè fino a questa specificazione, per dar modo a questa famosa Commissione centrale, almeno su questo punto, di esprimere il suo avviso. E quindi chiederei all'onorevole Fortunati, pur essendo d'accordo che si dovrà arrivare a questa ulteriore specificazione, di riservare i criteri di suddivisione delle categorie alla competenza della Commissione centrale.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Vorrei far osservare che se prevediamo nella legge il raggruppamento solo per settori e categorie, si potrebbe poi trovare difficoltà in sede esecutiva a fare raggruppamenti più ristretti. Si deve, pertanto, prevedere che ci sia anche un raggruppamento per qualifica o specializzazione: sarà compito della Commissione centrale di stabilire quali debbano essere queste qualifiche e specializzazioni. In questa maniera affermiamo un principio di massima, e demandiamo, poi, la determinazione concreta ai suggerimenti che potranno venire dalla Commissione centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il terzo comma così formulato: « Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali, ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento proposto dal senatore Bisori che aggiunge al terzo comma il seguente periodo: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà provveduto alla determinazione dei settori e delle categorie, nonché alle modalità di iscrizione del personale che, per la sua generica capacità di lavoro, non sia inquadrabile in un determinato settore o categoria ».

Prego l'onorevole Bisori di volerlo illustrare.

BISORI. L'articolo 10, mentre parla di settori e di categorie ed ora anche di qualifiche, non dice come queste verranno determinate; mi pare perciò opportuno chiarire che verranno

no determinate non dai vari uffici provinciali, ma con norme generali emanate dal Ministro, sentita, s'intende, la Commissione centrale.

Ma c'è un'altra questione grave. La divisione degli aspiranti lavoratori per settori, per categorie e per qualifiche presuppone una professionalità del lavoratore, intesa come suo definitivo avviamento ad una determinata attività. Ora questa professionalità sarebbe augurabile che tutti i lavoratori l'avessero, ma invece l'hanno solo pochissimi lavoratori, che nella maggioranza hanno solo capacità generica e costituiscono maestranze involute: vi sono, per esempio, uomini di fatica che sono adatti a qualunque settore.

MUSOLINO. È una qualifica anche quella.

BISORI. Ma, se i lavoratori vengono divisi per settori, avrete degli uomini di fatica iscritti per esempio al settore edilizio che invece possono essere indifferentemente usati anche in altri settori.

Ora io affermo: dal momento che sarà il Ministro che deve provvedere alla divisione in settori, categorie e qualifiche, sentita la Commissione centrale, diamo al Ministro, che ha dei poteri rigorosamente limitati a quello che è il quadro della legge, la facoltà di dettare norme circa l'iscrizione del personale che per la sua generica qualità di lavoro non sia inquadrabile in una determinata categoria. Lasciamo fin d'ora aperta la possibilità che i lavoratori a capacità generica non siano costretti a trovare lavoro solo in un determinato settore, ma possano trovarlo dovunque sieno atti a prestarlo.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Mi associo pienamente alle considerazioni del senatore Bisori. Proporrei però di modificare l'emendamento laddove si dice « non sia inquadrabile », sostituendo la parola « inquadrabile » con « classificabile » e ciò anche per riportarci a quella che è la classica distinzione tra qualificato e non qualificato.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bisori se accetta la modificazione.

BISORI. Accetto la modificazione proposta dal senatore Sacco.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo pensiero sull'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bisori.

MACRELLI. In linea di principio la Commissione non sarebbe contraria all'emendamento presentato dal collega senatore Bisori, però fa una osservazione d'ordine generale: è difficile specificare, determinare quelle che sono le condizioni personali degli operai. Guai se la legge dovesse entrare ad esaminare tutte queste disposizioni particolari, speciali e personali. Io penso, più personalmente che a nome della Commissione, che sia compito della Commissione centrale e dei comitati locali di determinare quella che sarà la posizione dei lavoratori che il collega Bisori chiama non classificabili.

Ad ogni modo è una questione di principio che noi in linea di massima accettiamo. Ci rimettiamo comunque al Senato per la decisione definitiva.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Ripeto che si tratta della posizione non di pochi, ma di moltissimi. Sarei d'accordo col Presidente della Commissione senatore Macrelli di lasciare al Ministro, sentita la Commissione, ogni facoltà; ma, se lasciamo rigidamente quello che è scritto nella legge, anche il Ministro e la Commissione dovranno necessariamente incasellare i lavoratori nel modo stabilito dalla legge stessa, senza possibilità di derogarvi per i lavoratori a capacità generica.

RUBINACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Onorevoli colleghi, in realtà, ascoltando la discussione, sono venuto alla conclusione che questo emendamento aggiuntivo sarebbe non solo superfluo; ma ci farebbe correre il rischio di creare un sistema rigido su base nazionale. Noi sappiamo che le qualifiche dei lavoratori nelle varie regioni e nei vari mestieri sono diverse e a volte una mansione denominata in una certa maniera in una determinata regione, in altra regione ha una denominazione diversa.

Dovrebbe il Ministero, sia pur sentita la Commissione per tutta l'Italia, fare una classificazione generale di tutte le mansioni, di tutte le specializzazioni, correndo il rischio di usare delle espressioni che hanno un significato diverso nelle varie provincie, nonchè il rischio di lasciar fuori tante situazioni che invece hanno delle caratteristiche particolari.

A me pare che se nell'articolo 2, a proposito

della Commissione centrale, e negli altri articoli che si riferiscono alle Commissioni provinciali e comunali, si dicesse che le Commissioni debbono esprimere pareri circa la classificazione professionale dei lavoratori e circa il loro passaggio da un settore ad un altro, già si verrebbe a stabilire che questa materia deve essere regolata per grandi linee al centro; si avrebbe così maggiore aderenza a quelle che sono le situazioni particolari delle Commissioni provinciali locali. Si capisce che siccome le Commissioni hanno un potere solo consultivo, di dare cioè dei pareri, la decisione di carattere definitivo spetterà al Ministro.

Vorrei ricordare che questo problema, di una identificazione delle mansioni e delle qualifiche, è uno dei problemi più scabrosi, per cui anche durante il passato regime si fecero discussioni infinite e non si riuscì almeno per quanto mi risulta, a fare un elenco che fosse veramente completo di qualifiche e di specializzazioni, appunto perchè si voleva fare una elencazione di carattere nazionale. Noi invece abbiamo la possibilità, attraverso il sistema che è già insito nella legge, di fare qualche cosa che sia aderente alle varie situazioni locali.

Per quanto riguarda l'emendamento Bisori sono d'accordo con lui, nel senso che coloro i quali non abbiano una particolare qualifica debbano essere elencati a parte. Del resto chi abbia esperienza degli uffici di collocamento, sa bene che vi sono delle classificazioni per qualifiche e specializzazioni e vi è inoltre una unica grande categoria, la quale è precisamente formata dalle cosiddette manovalanze generiche, che possono essere avviate per evadere le richieste per qualsiasi settore: si tratti, cioè, sia dell'industria metallurgica, sia della industria edile o di qualsiasi altro settore di carattere industriale.

Una espressa menzione nella legge di questa categoria non mi pare che sia necessaria, sia perchè abbiamo già questa prassi e sia perchè quando parliamo nell'articolo 10 di qualifica o di specializzazione, i non qualificati costituiscono in un certo senso, una qualifica, la qualifica dei non qualificati!

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Alle considerazioni fatte dal collega Rubinacci, con le quali concordo, voglio aggiungere qualche altra per esprimere il mio

parere contrario all'emendamento Bisori. L'onorevole Rubinacci giustamente ha rilevato che per l'applicazione di questa norma con unico criterio vi sono delle difficoltà d'indole regionalistica, nel senso che la qualificazione non è sempre uguale in tutte le regioni. Io voglio dire che vi sono anche delle difficoltà per l'applicazione di un unico criterio nel tempo, nel senso che le qualificazioni, le specializzazioni le categorie possono modificarsi, mutare, ed allora vi sarebbe bisogno in ogni momento di un decreto del Ministro, che si adeguasse continuamente a quei mutamenti. Non mi pare quindi che si possa aderire, per questo motivo, all'emendamento proposto dall'onorevole Bisori.

Ci potrebbe essere una preoccupazione: quella dei non qualificati. Però, dopo che abbiamo stabilito nell'articolo 8 che tutti debbono essere iscritti agli uffici di collocamento, è naturale che anche i non qualificati non debbano restare fuori e debbano, comunque, rientrare in una iscrizione. E su questo punto, secondo quanto osservava giustamente il collega Rubinacci, il parere della Commissione centrale, istituita anche a questo scopo, può ovviare all'inconveniente e può determinare la categoria per i non qualificati. Anzi alle diverse categorie di qualificati e di specializzati si potrà aggiungere la categoria dei non qualificati ed ogni questione sarà risolta.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io voglio fare una considerazione concreta, che è questa: se mal non ho capito, l'obiezione che parte dal collega Bisori, riflette l'attribuzione a settori di produzione. Bene. Ma è chiaro che per i lavoratori non qualificati, cioè in termini concreti per i manovali, la situazione è fluida; ed essendo fluida, il lavoratore, non avendo inizialmente una qualificazione, per forza di cose chiede un lavoro in un dato settore. Questa domanda di lavoro è in funzione dei casi concreti che si presentano nel mercato del lavoro, o del luogo dove si trova, o della situazione familiare, ecc.; cioè è, in ultima analisi, lo stesso lavoratore, che, avendo una non qualificazione, volta a volta, secondo la condizione del mercato, domanda di essere collocato come manovale generico nell'agricoltura, o come manovale generico

nell'industria, ecc. Insomma non possiamo cristallizzare il non cristallizzabile. È una mano d'opera fluida, che in un certo momento cambia settore e quindi l'iscrizione in un settore non è altro che la fotografia di un particolare momento. Ma qualunque sia la fotografia, a qualunque settore si attribuisca la manovalanza generica, si sa *a priori* che la manovalanza (sia attribuita all'industria, sia all'agricoltura, sia al commercio) in quel momento non ha un significato economico tale che sposti, e la visuale del problema, e la misura del fenomeno della disoccupazione.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Se, com'è previsto, nel 1950 avremo il censimento nazionale, che dovrà essere predisposto nel 1949, credo che prima di allora dovremo aver compilato una vero e proprio dizionario perchè le qualificazioni professionali da Regione a Regione siano messe in corrispondenza, così da eliminare equivoci, date le diverse denominazioni.

Considero assolutamente indispensabile prepararci a queste operazioni di censimento che ci dovranno anche dare l'anagrafe professionale fissandone la nomenclatura; penso dunque che l'emendamento del senatore Bisori sia provvido, appunto perchè costituisce un primo avviamento a quella classificazione alla quale dovremo arrivare; così, poichè non si può fare altrimenti, penso che il Ministro bene farà se proporrà un decreto per la determinazione dei settori e delle categorie.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole Bisori parte dalla preoccupazione che, essendosi previsto, a mio modo di vedere, eccessivamente, in questo penultimo comma, così come è stato emendato, che ciascun lavoratore venga inserito in una determinata casella, possa verificarsi il caso di lavoratori che, per entrare in una casella, vengano a correre il rischio di avere una scarsa possibilità di assorbimento, mentre, proprio per la genericità della loro preparazione professionale, corrono il particolare rischio di restare disoccupati.

Questa è la preoccupazione che ha ispirato il senatore Bisori. Però, nel suo emendamento, si è forse commesso un errore di tattica nell'aver voluto assommare nello stesso potere la possibilità di fare una classificazione rigida delle professioni e delle categorie. Contro questa possibilità la generalità ha protestato ed io sono d'accordo con la generalità anche sull'atteggiamento tenuto nei riguardi del precedente emendamento.

Contemporaneamente il senatore Bisori ha voluto prendere in considerazione la possibilità che con particolari disposizioni il Ministro intervenga a dire: « i lavoratori senza occupazione vengano sistemati ». Ora ci può essere qualche funzionario del collocamento che dica: « non vi possiamo sistemare perchè non avete alcuna qualifica ».

Faccio mie queste preoccupazioni e cerco di modificare il suo emendamento, se me lo consente, onorevole Bisori, formulandolo in termini che evitino quei pericoli che erano giustamente temuti dagli onorevoli Fortunati, Rubinacci e da altri. L'articolo verrebbe così formulato: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1, sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei lavoratori, che, per la loro generica capacità di lavoro, non sono classificabili in un determinato settore di categoria ».

FORTUNATI. Vorrei chiedere al Ministro come farà domani a classificare o non classificare.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si formerà un gruppo speciale al di fuori di settori e di categorie che si potrà chiamare di manovalanza generica.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bisori se accetta la formulazione proposta dal Ministro.

BISORI. Accetto la formulazione proposta dall'onorevole Ministro, perchè rappresenta appunto una eccezione al meccanismo troppo rigido stabilito nel progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Bisori nel testo modificato dall'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 10: « Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Leggo ora l'intero articolo 10 con le modificazioni che vi sono state apportate:

Art. 10.

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

1° lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2° giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3° casalinghe in cerca di lavoro;

4° pensionati in cerca di occupazione;

5° lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1, sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacità di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

BIBOLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIBOLOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo avuto oggi la dimostrazione che quando la Commissione ha la possibilità di esaminare gli emendamenti pre-

sentati, la discussione procede molto più speditamente. Propongo quindi ai colleghi di sospendere a questo punto la discussione per dar modo alla Commissione di esaminare gli emendamenti agli articoli successivi. Questo è garanzia di maggior speditezza.

MACRELLI. La Commissione è d'accordo sulla proposta dell'onorevole Bibolotti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato a domani. *(Così resta stabilito).*

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bisori di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISORI, *segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi dell'ingiusto provvedimento preso a carico del Sindaco di Urbino (Pesaro) geom. Giovanni Veres, e del Sindaco di Auditore (Pesaro) signor Ferri Erivo, sospesi dalle cariche ricoperte con decreto del Prefetto di Pesaro.

L'arbitraria decisione, che colpisce due onesti sindaci circondati dalla stima e dall'affetto degli amministrati, ha suscitato vivo malcontento fra le laboriose popolazioni dei Comuni suddetti.

CAPPELLINI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero sui recenti incidenti di Schio che culminarono nella bastonatura, da parte di gruppi di polizia, fra gli altri, di alcuni organizzatori sindacali e dell'onorevole Walter, deputato al Parlamento.

PELLEGRINI - GHIDETTI - FLECCHIA.

Al Ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero sulla circolare n. 800/9801/A/3-9 del 4 maggio 1948 della Direzione generale della Pubblica sicurezza, la quale prescrive di ottenere l'iscrizione degli agenti di Pubblica sicurezza nel registro permanente della popolazione e quindi nelle liste elettorali in forme tali da violare lo spirito della legge elettorale, poichè, secondo tali disposizioni, sarà possibile alle autorità di Pubblica sicurezza di tra-

sferire a proprio piacimento, in determinati Comuni, forze di polizia, tre mesi prima delle elezioni comunali, di ottenerne l'iscrizione sulle liste elettorali e quindi di falsare i risultati delle elezioni stesse.

MOLINELLI - PASTORE.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione, per conoscere se non ritengano opportuno concedere ai consumatori che lo desiderino, e in possesso della carta annonaria, grano in luogo di farina o pane.

CARELLI - ELIA - PASQUINI.

Ai Ministri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale, per conoscere in seguito a quali trattative e a quali condizioni e garanzie di esistenza e di lavoro, è stato concesso l'espatrio di circa 600 lavoratori per la Terra del Fuoco (Argentina).

PIEMONTE.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno, per sapere se e come intendano reprimere nell'isola di Capri atteggiamenti, usi e costumi violatori del nostro senso storico, politico, estetico e morale, i quali con impunita ostentazione non solo ostacolano i sani sviluppi del turismo nostrano e internazionale, ma tradiscono la nostra civiltà e discreditano il nostro Paese.

VENDITTI.

PRESIDENTE. Avverto che domani si terranno due sedute: una alle ore 10 e l'altra alle ore 16.30 col seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

I. Discussione del disegno di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1948-1949. (77) - *Relatore* CARARA.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (21-Urgenza) — *Relatori*: PEZZINI, per la maggioranza e BITOSI, per la minoranza.

III. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1948-1949. (78) — *Relatore* BORROMEO.

ALLE ORE 16,30

I. Svolgimento della interpellanza:

TERRACINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Perchè, considerato il grave turbamento provocato fra il personale dipendente dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dalle misure con le quali sono state revocate le riammissioni in servizio, la ricostruzione della carriera e l'assegnazione della pensione diretta o di reversibilità già in precedenza deliberate e decretate in favore dei dimissionati e licenziati politici per lo sciopero antifascista dell'agosto 1922, dichiaro il suo accordo per l'immediata presentazione a sè, dinanzi al Parlamento, per la necessaria convalida, del decreto legge 1492 del dicembre 1947, affinché possa essere in tale occasione proposto ed accolto un emendamento capace di sanare le lamentate conseguenze di cui sopra, e — provvedendo per quanto sta nelle sue facoltà a

promuovere detta presentazione — voglia per intanto sospendere l'applicazione delle misure denunciate.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (21-Urgenza) — *Relatori*: PEZZINI, per la maggioranza e BITOSI, per la minoranza.

III. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1948-49 (78). — *Relatore* BORROMEO.

La seduta è tolta (ore 19,35).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione di Commissioni permanenti.

Mercoledì 29 settembre sono convocate, nelle sale al primo piano del Palazzo delle Commissioni, alle ore 10, la 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie) e la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti